

160. SVIZZERA - BELGIO

- a) Articolo 3, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

161. SVIZZERA - DANIMARCA

Nulla.

162. SVIZZERA - GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 febbraio 1964 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

163. SVIZZERA - SPAGNA

Articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dalla convenzione complementare dell'11 giugno 1982 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

164. SVIZZERA - FRANCIA

Nulla.

165. SVIZZERA - GRECIA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1° giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

166. SVIZZERA - IRLANDA

Nessuna convenzione.

167. SVIZZERA - ITALIA

- a) Articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 modificata dalla convenzione complementare del 18 dicembre 1963, dall'accordo complementare n. 1 del 4 luglio 1969, dal protocollo addizionale del 25 febbraio 1974 e dall'accordo complementare n. 2 del 2 aprile 1980 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Articolo 9, paragrafo 1 di detta convenzione.

168. SVIZZERA - LUSSEMBURGO

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967 modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976.

169. SVIZZERA - PAESI BASSI

Articolo 4, seconda-frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970.

170. SVIZZERA - PORTOGALLO

Articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 settembre 1975-per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

171. SVIZZERA - REGNO UNITO

Articolo 3, paragrafi 1 e 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo."

m) Nell'allegato IV è aggiunto il testo seguente:

*M. AUSTRIA

Nulla.

N. FINLANDIA

Nulla.

O. ISLANDA

Nulla.

P. LIECHTENSTEIN

Nulla.

Q. NORVEGIA

Nulla.

R. SVEZIA

Nulla.

S. SVIZZERA

Nulla."

n) Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:

***M. AUSTRIA**

1. Ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 1 del regolamento una persona che percepisce una pensione di ex dipendente statale è considerata un pensionato.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento non si tiene conto degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare né delle prestazioni supplementari a vantaggio dei minatori previsti dalla legislazione austriaca. In tali casi l'importo calcolato conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento è maggiorato degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare e delle prestazioni supplementari per i minatori.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, nell'applicare la legislazione austriaca si considera come data di riferimento per una pensione (Stichtag) la data in cui il rischio si avvera.
4. Dall'applicazione delle disposizioni del regolamento non può derivare una limitazione del diritto a prestazioni in virtù della legislazione austriaca per quanto concerne le persone la cui situazione sul piano della sicurezza sociale abbia subito pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro ascendenza.

N. FINLANDIA

1. Onde stabilire se si debba tener conto del periodo che intercorre tra il momento in cui sopravviene l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodo futuro) all'atto di calcolare l'importo della pensione da lavoro finlandese, i periodi di assicurazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento sono presi in considerazione per quanto concerne la condizione della residenza in Finlandia.
2. Qualora l'attività lavorativa subordinata o autonoma in Finlandia sia giunta a termine e l'evento pensionabile si verifichi durante l'espletamento di un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato cui si applica questo regolamento e qualora la pensione, in virtù della legislazione finlandese sulle pensioni da lavoro, non comprenda più il periodo intercorrente tra l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodo futuro), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento ai fini del periodo futuro come se si trattasse di periodi assicurativi in Finlandia.
3. Qualora, in virtù della legislazione finlandese, un'istituzione finlandese debba pagare un aumento in seguito ad un ritardo nell'evadere una richiesta di prestazione, una richiesta presentata ad un'istituzione di un altro Stato cui si applica questo regolamento è considerata, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legislazione finlandese in merito a detto aumento, come se fosse stata presentata alla data in cui detta richiesta, con la necessaria documentazione, è pervenuta all'istituzione competente in Finlandia.

O. ISLANDA

Qualora l'attività autonoma o subordinata in Islanda sia giunta a termine e l'evento pensionabile si verifichi durante l'espletamento di un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato cui si applica questo regolamento e nel caso in cui la pensione di invalidità, sia del regime della sicurezza sociale sia dei regimi pensionistici complementari (fondi pensione) in Islanda, non comprenda più il periodo intercorrente tra l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodi futuri), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento ai fini dei periodi futuri come se si trattasse di periodi assicurativi in Islanda.

P. LIECHTENSTEIN

Un lavoratore subordinato od autonomo non più soggetto alla legislazione del Liechtenstein in materia di assicurazione contro l'invalidità, agli effetti del titolo III, capitolo 3 del regolamento è considerato come assicurato in base al regime previdenziale del Liechtenstein ai fini dell'erogazione di una pensione ordinaria di invalidità se:

- a) al momento dell'avverarsi del rischio secondo la legislazione del Liechtenstein in materia di assicurazione contro l'invalidità:
 - i) l'interessato fruisce di misure di riabilitazione erogate nell'ambito del regime di assicurazione contro l'invalidità vigente nel Liechtenstein, ovvero
 - ii) assicurato in base alla legislazione in materia di assicurazione d'invalidità, vecchiaia o superstiti di un altro Stato cui si applica questo regolamento, ovvero
 - iii) ha diritto a pensione di invalidità o di vecchiaia in base al regime previdenziale di un altro Stato cui si applica questo regolamento o già gode di tale pensione, ovvero
 - iv) è inabile al lavoro a norma della legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento ed ha diritto a prestazioni del regime previdenziale contro le malattie o gli infortuni di tale Stato o già gode di tali prestazioni, ovvero
 - v) ha diritto, in caso di disoccupazione, a prestazioni in denaro del regime previdenziale contro la disoccupazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento o già gode di tali prestazioni;
- b) oppure, se ha prestato attività lavorativa nel Liechtenstein in qualità di lavoratore frontaliero e, nei tre anni immediatamente precedenti il momento dell'avverarsi del rischio secondo la legislazione del Liechtenstein, ha versato in base a tale legislazione contributi per un totale di almeno 12 mesi, ovvero
- c) se è costretto a rinunciare al lavoro, subordinato o autonomo, nel Liechtenstein, a seguito di infortunio o malattia, per il periodo in cui risiede nel Liechtenstein; in tal caso sarà tenuto al versamento di contributi nella misura prevista per un soggetto che non eserciti alcuna attività retribuita.

Q. NORVEGIA

1. Le disposizioni transitorie della legislazione norvegese che comportano una riduzione del periodo assicurativo necessario per avere diritto ad una pensione complementare piena per le persone nate prima del 1937, si applicano alle persone che rientrano nel campo di applicazione del regolamento a patto che esse abbiano risieduto in Norvegia o abbiano svolto un'attività lavorativa retribuita in qualità di lavoratori subordinati o autonomi in Norvegia per il numero di anni che è richiesto dopo il loro 16° compleanno e anteriormente al 1° gennaio 1967. Tale requisito è di un anno per ciascun anno, antecedente al 1937, che intercorre tra l'anno di nascita della persona interessata e il 1937.
2. Una persona assicurata in base alla legge sulle assicurazioni sociali che assiste persone assicurate bisognose di cure quali anziani, invalidi o malati, matura, alle condizioni prescritte, punti di pensionamento per tali periodi. Analogamente, una persona che si prenda cura di bambini in tenera età matura punti di pensionamento anche durante i periodi di residenza in un altro Stato cui si applica questo regolamento, diverso dalla Norvegia, a patto che tale persona si trovi in congedo parentale ai sensi della legislazione norvegese sul lavoro.

R. SVEZIA

1. Nell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, per determinare il diritto di una persona a prestazioni parentali, i periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento, diverso dalla Svezia, si considerano basati sullo stesso guadagno medio applicato per i periodi assicurativi in Svezia con cui essi sono totalizzati.
2. Le disposizioni del regolamento sulla totalizzazione dei periodi assicurativi o di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto ad un calcolo più favorevole delle pensioni base a vantaggio delle persone che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato antecedente la data in cui è fatto valere il diritto.
3. Onde stabilire il diritto ad una pensione di invalidità o di superstite parzialmente fondato sulla presunzione di periodi assicurativi futuri, si considera che una persona soddisfi i requisiti assicurativi e di reddito della legislazione svedese se è coperta, in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, da un regime assicurativo o di residenza di un altro Stato cui si applica questo regolamento.
4. Conformemente a determinate condizioni fissate dalla legislazione svedese, gli anni trascorsi nell'assistenza a bambini in tenera età sono considerati alla stregua di periodi assicurativi ai fini di una pensione complementare anche nel caso in cui il bambino e la persona interessata risiedano in un altro Stato cui si applica questo regolamento, a patto che la persona che si occupa del bambino si trovi in congedo parentale conformemente alle disposizioni della legge sui congedi per la cura dei bambini.

S. SVIZZERA

1. Nel caso in cui, conformemente alle disposizioni del regolamento, una persona abbia diritto a chiedere l'iscrizione ad una cassa-malati svizzera riconosciuta, i suoi familiari residenti sul territorio di un altro Stato cui si applica questo regolamento hanno anch'essi diritto a chiedere l'iscrizione alla stessa cassa-malati.
2. Agli effetti dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento, i periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento sono conteggiati come se l'interessato fosse un "Züger" (trasferito ad altra cassa) secondo la legislazione svizzera. L'assicurazione o il diritto alle prestazioni in qualità di familiare è equiparata ad una assicurazione personale.
3. Un salariato o un indipendente, non più soggetto alla legislazione svizzera in materia di assicurazione contro l'invalidità, agli effetti del titolo III, capitolo 3 del regolamento è considerato come assicurato in base al regime previdenziale svizzero ai fini dell'erogazione di una pensione ordinaria di invalidità, ove ricorrano le condizioni seguenti:
 - a) se, al momento dell'avverarsi del rischio secondo la definizione della legislazione svizzera sull'assicurazione contro l'invalidità:
 - i) l'interessato fruisce di provvedimenti d'integrazione erogati a norma dell'assicurazione svizzera contro l'invalidità, ovvero
 - ii) è assicurato in base alla legislazione in materia di assicurazione d'invalidità, vecchiaia o superstiti di un altro Stato cui si applica questo regolamento, ovvero
 - iii) ha diritto a pensione di invalidità o di vecchiaia in base al regime previdenziale di un altro Stato cui si applica questo regolamento o già gode di tale pensione, ovvero
 - iv) è inabile al lavoro a norma della legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento e ha diritto a prestazioni del regime previdenziale contro le malattie o gli infortuni di tale Stato o già gode di tali prestazioni, ovvero
 - v) ha diritto, in caso di disoccupazione, a prestazioni in denaro del regime previdenziale contro la disoccupazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento o già gode di tali prestazioni;
 - b) oppure, se ha prestato attività lavorativa in Svizzera in qualità di lavoratore frontaliero e, nei tre anni immediatamente precedenti il momento dell'avverarsi del rischio secondo la legislazione svizzera, ha versato in base a tale legislazione contributi per un totale di almeno 12 mesi, ovvero

- c) se è costretto a rinunciare al lavoro, subordinato o autonomo, in Svizzera, a seguito di infortunio o malattia, per il periodo in cui risiede in Svizzera; in tal caso sarà tenuto al versamento di contributi nella misura prevista per un soggetto che non eserciti alcuna attività retribuita."

o) Nell'allegato VII è aggiunto il testo seguente:

- "10. Esercizio di un'attività autonoma in Austria e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.
11. Per una persona residente in Finlandia, esercizio di un'attività autonoma in Finlandia e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.
12. Per una persona residente in Islanda, esercizio di un'attività autonoma in Islanda e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.
13. Esercizio di un'attività autonoma nel Liechtenstein e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.
14. Per una persona residente in Norvegia, esercizio di un'attività autonoma in Norvegia e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.
15. Per una persona residente in Svezia, esercizio di un'attività autonoma in Svezia e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.
16. Esercizio di un'attività autonoma in Svizzera e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento."
2. Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità,

aggiornato da:

- 383 R 2001: Regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22.8.1983, pag. 6)

e modificato da:

- 385 R 1660: Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 1)
- 385 R 1661: Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 7)

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 188)
- **386 R 513:** Regolamento (CEE) n. 513/86 della Commissione, del 26 febbraio 1986 (GU n. L 51 del 28.2.1986, pag. 44)
- **386 R 3811:** Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986 (GU n. L 355 del 16.12.1986, pag. 5)
- **389 R 1305:** Regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989 (GU n. L 131 del 13.5.1989, pag. 1)
- **389 R 2332:** Regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 1)
- **389 R 3427:** Regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 331 del 16.11.1989, pag. 1)
- **391 R 2195:** Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 2).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) Nell'allegato 1 è aggiunto il testo seguente:

***M. AUSTRIA**

1. Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Wien.
2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministro federale dell'ambiente, della gioventù e della famiglia), Wien.

N. FINLANDIA

Sosiaali - ja terveystoimi - Social - och hälsovårdsministeriet (Ministero degli affari sociali e della sanità), Helsinki.

O. ISLANDA

1. Heilbrigðis - og tryggingamálaráðherra (Ministro della sanità e della sicurezza sociale), Reykjavík.
2. Félagsmálaráðherra (Ministro degli affari sociali), Reykjavík.
3. Fjármálaráðherra (Ministro delle finanze), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (il Governo del Principato di Liechtenstein), Vaduz.

Q. NORVEGIA

1. Sosialdepartementet (Ministero della sanità e degli affari sociali), Oslo.
2. Arbeids - og administrasjonsdepartementet (Ministero del lavoro e della pubblica amministrazione), Oslo.
3. Barne - og familiedepartementet (Ministero dell'infanzia e della famiglia), Oslo.

R. SVEZIA

Regeringen (Socialdepartementet) (il Governo (Ministero della sanità e degli affari sociali)), Stockholm.

S. SVIZZERA

1. Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
2. Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna."

b) Nell'allegato 2 è aggiunto il testo seguente:

***M. AUSTRIA**

La competenza delle istituzioni austriache è regolata dalle disposizioni della legislazione austriaca, a meno che non sia diversamente indicato in appresso.

1. Assicurazione malattia:
 - a) se l'interessato risiede nel territorio di un altro Stato cui si applica questo regolamento ed una Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) è competente per un'assicurazione e se, in virtù della legislazione austriaca, non è possibile decidere la competenza locale, detta competenza è stabilita come segue:
 - la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima attività lavorativa in Austria, ovvero
 - la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima residenza in Austria, ovvero

- se non vi è mai stata un'attività lavorativa per cui una Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) fosse competente o se non vi è mai stata una residenza in Austria, la Wiener Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di Vienna), Wien;

- b) per l'applicazione della parte III, capitolo 1, sezioni 4 e 5 del regolamento in connessione con l'articolo 95 del regolamento di applicazione, per quanto concerne il rimborso dei costi delle prestazioni erogate a persone aventi diritto a pensione ai sensi della ASVG (legge sulle assicurazioni sociali):

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi è effettuato sulla base dei contributi per l'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale.

2. Assicurazione pensioni:

all'atto di stabilire qual è l'istituzione responsabile del pagamento di una prestazione, si tiene conto esclusivamente dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione austriaca.

3. Assicurazione disoccupazione:

- a) per la notifica della condizione di disoccupato:

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata;

- b) per il rilascio dei moduli nn. E301, E302 e E303:

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di lavoro della persona interessata.

4. Prestazioni familiari:

- a) prestazioni familiari, ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

il Finanzamt (Intendenza di finanza);

- b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata.

N. FINLANDIA**1. Malattia e maternità:****a) prestazioni in denaro:**

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali, ovvero
- casse malattia;

b) prestazioni in natura:**i) rimborsi previsti dall'assicurazione malattia:**

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali, ovvero
- casse malattia;

ii) sanità pubblica e servizi ospedalieri:

le unità locali che erogano servizi nell'ambito del regime.

2. Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni):**a) pensioni nazionali:**

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali);

b) pensioni da lavoro:

l'istituto delle pensioni da lavoro che concede e versa le pensioni.

3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstaltens Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni) in caso di trattamento medico e, negli altri casi, l'istituzione che concede e versa le prestazioni.

4. Assegni in caso di morte:

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), ovvero
- l'istituzione che concede e versa le prestazioni, in caso di assicurazione contro gli infortuni.

5. Disoccupazione:
 - a) regime di base:

Kansaneläkelaítos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali;
 - b) regime complementare:

la competente cassa disoccupazione.
6. Prestazioni familiari:
 - a) assegno per figli a carico:

il locale ufficio sociale del Comune di residenza del beneficiario;
 - b) assegno per la cura dei figli:

Kansaneläkelaítos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali.

O. ISLANDA

1. In tutti i casi, eccettuate le prestazioni di disoccupazione e le prestazioni familiari:

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.
2. Per le prestazioni di disoccupazione:

Tryggingastofnun ríkisins, Atvinnuleysistryggingasjóður (Istituto statale della sicurezza sociale, Cassa di assicurazione contro la disoccupazione), Reykjavík.
3. Per le prestazioni familiari:
 - a) prestazioni familiari ad eccezione delle prestazioni per i figli e delle prestazioni supplementari per i figli:

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík;
 - b) prestazioni per i figli e prestazioni supplementari per i figli:

Ríkisskattstjóri (Direttore delle imposte), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN**1. Malattia e maternità:**

- la cassa malattia riconosciuta presso la quale è assicurato l'interessato, ovvero
- l'Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

2. Invalidità:**a) assicurazione invalidità:**

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assicurazione invalidità del Liechtenstein);

b) regime previdenziale dei lavoratori:

la cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

3. Vecchiaia e morte (pensioni):**a) assicurazione vecchiaia e superstiti:**

Liechtensteinische Alters - und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein);

b) regime previdenziale dei lavoratori:

la cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

- la cassa di assicurazione contro gli infortuni presso la quale è iscritta la persona interessata, ovvero
- l'Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

5. Disoccupazione:

l'Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

6. Prestazioni familiari:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa per la gestione degli assegni familiari del Liechtenstein).

Q. NORVEGIA**1. Prestazioni di disoccupazione:**

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontor på bostedet eller oppholdsstedet (Direzione del lavoro, Oslo, Uffici regionali del lavoro e Uffici locali del lavoro nel luogo di residenza o di dimora).

2. Tutte le altre prestazioni di cui alla legge norvegese sulla previdenza sociale:

Rikstrygdeverket, Oslo, fylkestyrgdekontorene og de lokale trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (Amministrazione delle assicurazioni sociali, Oslo, Uffici regionali di assicurazione e Uffici locali di assicurazione del luogo di residenza o di dimora).

3. Assegni familiari:

Rikstrygdeverket, Oslo, og de lokale trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (Amministrazione delle assicurazioni sociali, Oslo, e Uffici locali di assicurazione nel luogo di residenza o di dimora).

4. Regime pensionistico per i naviganti:

Pensjonstrygden for sjømenn (Assicurazione pensioni per i naviganti), Oslo.

R. SVEZIA**1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:****a) in generale:**

l'ufficio di previdenza sociale presso cui è assicurata la persona interessata;

b) per i naviganti non residenti in Svezia:

Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (Ufficio di previdenza sociale di Göteborg, sezione naviganti);

c) per l'applicazione degli articoli da 35 a 59 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia:

Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Ufficio di previdenza sociale di Stockholm, divisione estero);

- d) per l'applicazione degli articoli da 60 a 77 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia, ad eccezione dei naviganti:
- l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui è avvenuto l'infortunio sul lavoro o si è manifestata la malattia professionale, ovvero
 - Stockholms läns allmänna försäkringskassa, (Ufficio di previdenza sociale di Stockholm, divisione estero).
2. Per le prestazioni di disoccupazione:
- Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro).

S. SVIZZERA

1. Malattia e maternità:
- Anerkannte Krankenkasse - Caisse-maladie reconnue - Cassa-malati riconosciuta, presso cui è assicurata la persona interessata.
2. Invalidità:
- a) assicurazione invalidità:
- i) persone residenti in Svizzera:
- Invalidenversicherungskommission - Commission de l'assurance invalidité - Commissione dell'assicurazione invalidità, del cantone di residenza;
- ii) persone residenti fuori della Svizzera:
- Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra;
- b) previdenza professionale:
- la cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

3. Vecchiaia e morte:
 - a) assicurazione vecchiaia e superstiti:
 - i) persone residenti in Svizzera:

Ausgleichskasse - Caisse de compensation - Cassa di compensazione, cui sono stati versati da ultimo i contributi;
 - ii) persone residenti fuori della Svizzera:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra;
 - b) previdenza professionale:

la cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.
4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
 - a) salariati:

l'assicurazione infortuni presso cui è assicurato il datore di lavoro;
 - b) indipendenti:

l'assicurazione infortuni presso cui l'interessato è assicurato su base volontaria.
5. Disoccupazione:
 - a) in caso di disoccupazione completa:

la cassa di disoccupazione scelta dal lavoratore;
 - b) in caso di disoccupazione parziale:

la cassa di disoccupazione scelta dal datore di lavoro.

6. Prestazioni familiari:**a) regime federale:****i) salariati:**

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione, cui è affiliato il datore di lavoro;

ii) indipendenti:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione, del cantone di residenza;

b) regimi cantonali:**i) salariati:**

Familienausgleichskasse - Caisse de compensation familiale - Cassa di compensazione familiare, cui è affiliato il datore di lavoro, ovvero lo stesso datore di lavoro;

ii) indipendenti:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione, cui è affiliata la persona interessata."

c) Alla fine dell'allegato 3 è aggiunto il testo seguente:**"M. AUSTRIA****1. Assicurazione malattia:****a) in tutti i casi, tranne che per l'applicazione degli articoli 27 e 29 del regolamento e degli articoli 30 e 31 del regolamento di applicazione, per quanto concerne l'istituzione del luogo di residenza di un pensionato di cui all'articolo 27 del regolamento:**

Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di assicurazione contro le malattie) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata;

b) per l'applicazione degli articoli 27 e 29 del regolamento e degli articoli 30 e 31 del regolamento di applicazione per quanto concerne l'istituzione del luogo di residenza di un pensionato di cui all'articolo 27 del regolamento:

l'istituzione competente.

2. Assicurazione pensioni:

- a) se l'interessato è stato soggetto alla legislazione austriaca ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:

l'istituzione competente;

- b) in tutti gli altri casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Istituto dell'assicurazione pensioni per i lavoratori subordinati), Wien;

- c) per l'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

3. Assicurazione infortuni:

- a) prestazioni in natura:

- la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata;
- ovvero la Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzione generale per l'assicurazione contro gli infortuni), Wien può concedere le prestazioni;

- b) prestazioni in denaro:

- i) in tutti i casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione:

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzione generale per l'assicurazione contro gli infortuni), Wien;

- ii) per l'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

4. Assicurazione disoccupazione:

Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato.

5. Prestazioni familiari:**a) prestazioni familiari ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):**

il Finanzamt (Intendenza di finanza) competente per il luogo di residenza o di dimora del beneficiario;

b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata.

N. FINLANDIA**1. Malattia e maternità:****a) prestazioni in denaro:**

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali, ovvero
- casse malattia;

b) prestazioni in natura:**i) rimborsi previsti dall'assicurazione malattia:**

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali, ovvero
- casse malattia;

ii) sanità pubblica e servizi ospedalieri:

le unità locali che erogano servizi nell'ambito del regime.

2. Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni):

pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali.

3. Assegni in caso di morte:

assegno generale in caso di morte:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali.

4. Disoccupazione:**regime di base:****Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali.****5. Prestazioni familiari:****a) assegno per figli a carico:****il locale ufficio sociale del Comune di residenza del beneficiario;****b) assegno per la cura dei figli:****Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali.****O. ISLANDA****1. Malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali:****Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.****2. Disoccupazione:****Tryggingastofnun ríkisins, Atvinnuleysisstryggingasjóður (Istituto statale della sicurezza sociale, Cassa di assicurazione contro la disoccupazione), Reykjavík.****3. Prestazioni familiari:****a) prestazioni familiari ad eccezione delle prestazioni per i figli e delle prestazioni supplementari per i figli:****Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík;****b) prestazioni per i figli e prestazioni supplementari per i figli:****Ríkisskattstjóri (Direttore delle imposte), Reykjavík.**

P. LIECHTENSTEIN**1. Malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, disoccupazione:**

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

2. Vecchiaia e morte:**a) assicurazione vecchiaia e superstiti:**

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein);

b) regime previdenziale dei lavoratori:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

3. Invalidità:**a) assicurazione invalidità:**

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assicurazione invalidità del Liechtenstein);

b) regime previdenziale dei lavoratori:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

4. Prestazioni familiari:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa per la gestione degli assegni familiari del Liechtenstein).

Q. NORVEGIA

De lokale arbeidskontor og trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (Uffici locali del lavoro e delle assicurazioni nel luogo di residenza o di dimora).

R. SVEZIA**1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:**

l'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza o di dimora.

2. Per le prestazioni di disoccupazione:

l'ufficio del lavoro del luogo di residenza o di dimora.

S. SVIZZERA**1. Invalidità:****a) assicurazione invalidità:**

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève -
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

2. Vecchiaia e morte:

assicurazione vecchiaia e superstiti:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève -
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione
contro gli incidenti, Lucerna.

4. Disoccupazione:**a) in caso di disoccupazione completa:**

la cassa di disoccupazione scelta dal lavoratore;

b) in caso di disoccupazione parziale:

la cassa di disoccupazione scelta dal datore di lavoro."

d) Nell'allegato 4 è aggiunto il testo seguente:***M. AUSTRIA****1. Assicurazione malattia, infortuni e pensione:**

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale
degli enti previdenziali austriaci), Wien.

2. Assicurazione disoccupazione:**a) in relazione al Liechtenstein e alla Svizzera:**

Landesarbeitsamt Vorarlberg (Ufficio del lavoro del Land Vorarlberg), Bregenz;

b) in relazione alla Germania:

Landesarbeitsamt Salzburg (Ufficio del lavoro del Land Salzburg), Salzburg;

c) in tutti gli altri casi:

Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.

3. Prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Ministero federale per l'ambiente, la gioventù e la famiglia), Wien;

b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.

N. FINLANDIA

1. Assicurazione malattia e maternità, pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.

2. Pensioni da lavoro:

Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione infortuni), Helsinki.

4. Altri casi:

Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö - Social - och - hälsovårdsministeriet (Ministero degli affari sociali e della sanità), Helsinki.

O. ISLANDA

1. **Malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali:**

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

2. **Disoccupazione:**

Tryggingastofnun ríkisins, Atvinnuleysistryggingasjóður (Istituto statale della sicurezza sociale, Cassa di assicurazione contro la disoccupazione), Reykjavík.

3. **Prestazioni familiari:**

- a) **prestazioni familiari ad eccezione delle prestazioni per i figli e delle prestazioni supplementari per i figli:**

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík;

- b) **prestazioni per i figli e prestazioni supplementari per i figli:**

Ríkisskattstjóri (Direttore delle imposte), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN

1. **Malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, disoccupazione:**

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

2. **Vecchiaia e morte:**

- a) **assicurazione vecchiaia e superstiti:**

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein);

- b) **regime previdenziale dei lavoratori:**

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

3. **Invalidità:**

- a) **assicurazione invalidità:**

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assicurazione invalidità del Liechtenstein);

- b) **regime previdenziale dei lavoratori:**

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

4. Prestazioni familiari:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa per la gestione degli assegni familiari del Liechtenstein).

Q. NORVEGIA**1. Prestazioni di disoccupazione:**

Arbeidsdirektoratet (Direzione del lavoro), Oslo.

2. In tutti gli altri casi:

Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo.

R. SVEZIA**1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:**

Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali).

2. Per le prestazioni di disoccupazione:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro).

S. SVIZZERA**1. Malattia e maternità:**

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

2. Invalidità:

assicurazione invalidità:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

3. Vecchiaia e morte:

assicurazione vecchiaia e superstiti:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna.

5. Disoccupazione:

Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna.

6. Prestazioni familiari:

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna."

e) Nell'allegato 6 è aggiunto il testo seguente:

***M. AUSTRIA**

Pagamento diretto.

N. FINLANDIA

Pagamento diretto.

O. ISLANDA

Pagamento diretto.

P. LIECHTENSTEIN

Pagamento diretto.

Q. NORVEGIA

Pagamento diretto.

R. SVEZIA

Pagamento diretto.

S. SVIZZERA

Pagamento diretto."

f) Nell'allegato 7 è aggiunto il testo seguente:

***M. AUSTRIA**

Osterreichische Nationalbank (Banca nazionale dell'Austria), Wien.

N. FINLANDIA

Postipankki Oy, Helsinki - Postbanken Ab, Helsingfors
(Banca postale s.r.l., Helsinki)

O. ISLANDA

Seðlabanki Íslands (Banca centrale dell'Islanda), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Landesbank (Banca nazionale del Liechtenstein), Vaduz.

Q. NORVEGIA

Sparebanken Nor (Unione bancaria della Norvegia), Oslo.

R. SVEZIA

Nulla.

S. SVIZZERA

Schweizerische Nationalbank, Zürich - Banque nationale suisse, Zurich - Banca nazionale svizzera, Zurigo."

g) Nell'allegato 9 è aggiunto il testo seguente:

***M. AUSTRIA**

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le istituzioni seguenti:

- a) Gebietskrankenkassen (Casse malattia regionali) e
- b) Betriebskrankenkassen (Casse malattia aziendali).

N. FINLANDIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione i regimi di sanità pubblica e i servizi ospedalieri nonché i rimborsi nell'ambito dell'assicurazione malattia.

O. ISLANDA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dai regimi di sicurezza sociale in Islanda.

P. LIECHTENSTEIN

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dalle casse malattia riconosciute conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale sull'assicurazione malattia.

Q. NORVEGIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse in virtù del capitolo 2 della legge sulle assicurazioni sociali (del 17 giugno 1966), della legge del 19 novembre 1982 sull'assistenza sanitaria comunale, della legge del 19 giugno 1969 sugli ospedali e della legge del 28 aprile 1961 sull'assistenza in materia di salute mentale.

R. SVEZIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal regime nazionale della previdenza sociale.

S. SVIZZERA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dalle casse malattia riconosciute conformemente alle disposizioni della legislazione federale sull'assicurazione malattia."

h) Nell'allegato 10 è aggiunto il testo seguente:

***M. AUSTRIA**

1. Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento d'applicazione in relazione all'autoassicurazione di cui al paragrafo 16 della ASVG (legge sulle assicurazioni sociali) per le persone che risiedono fuori del territorio dell'Austria:

Wiener Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di Vienna), Wien.

2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 17 del regolamento:

Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Wien, di concerto con il Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministro federale per l'ambiente, la gioventù e la famiglia), Wien.

3. Per l'applicazione degli articoli 11, 11bis, 12bis, 13 e 14 del regolamento d'applicazione:
- a) se la persona interessata è soggetta alla legislazione austriaca e coperta da un'assicurazione malattia:
- la competente istituzione di assicurazione malattia;
- b) se la persona interessata è soggetta alla legislazione austriaca e non è coperta da un'assicurazione malattia:
- la competente istituzione di assicurazione infortuni;
- c) in tutti gli altri casi:
- Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.
4. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1 e dell'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
- la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza dei familiari.
5. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81 e dell'articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
- l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per l'ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l'ultimo luogo di lavoro.
6. Per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in relazione al Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):
- l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per l'ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l'ultimo luogo di lavoro.
7. Per l'applicazione:
- a) dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con gli articoli 36 e 63 del regolamento:
- Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien;
- b) dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con l'articolo 70 del regolamento:
- Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.

8. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:
 - la competente istituzione, ovvero
 - qualora non vi sia nessuna istituzione austriaca competente, l'istituzione del luogo di residenza.
9. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi per le prestazioni in natura è effettuato sulla base dei contributi dell'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale.

N. FINLANDIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11bis, paragrafo 1, dell'articolo 12bis, dell'articolo 13 e dell'articolo 14 del regolamento di applicazione:

Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.
2. Per l'applicazione:
 - a) dell'articolo 36, paragrafo 1, dell'articolo 36, paragrafo 3 e dell'articolo 90, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
 - Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, con i suoi uffici locali;
 - Työeläkelaitokset (Istituzioni pensionistiche dei lavoratori) e Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni);
 - b) dell'articolo 36, paragrafo 1, seconda frase, dell'articolo 36, paragrafo 2 e dell'articolo 90, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
 - Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki;
 - Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki, quale istituzione del luogo di residenza.

3. Per l'applicazione dell'articolo 37 ter, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
 - Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, con i suoi uffici locali.
4. Per l'applicazione degli articoli da 41 a 59 del regolamento di applicazione:
 - a) pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki;
 - b) pensioni da lavoro:

Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.
5. Per l'applicazione degli articoli da 60 a 67, dell'articolo 71 e dell'articolo 75 del regolamento di applicazione:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, quale istituzione del luogo di residenza.
6. Per l'applicazione degli articoli 68 e 69 del regolamento di applicazione:

l'istituzione responsabile dell'assicurazione contro gli infortuni per il caso in questione.
7. Per l'applicazione degli articoli 76 e 78 del regolamento di applicazione:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione contro gli infortuni.
8. Per l'applicazione degli articoli 80, 81 e 85, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.
9. Per l'applicazione degli articoli 96 e 113 del regolamento di applicazione:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione contro gli infortuni.

10. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:

a) assicurazione malattia e maternità, pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki;

b) pensioni da lavoro:

Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki;

c) infortuni sul lavoro, malattie professionali:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki;

d) altri casi:

Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö - Social -och -hälsovårdsministeriet (Ministero degli affari sociali e della sanità), Helsinki.

O. ISLANDA

In tutti i casi ad eccezione dell'articolo 17 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN

1. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

a) in connessione con l'articolo 14, paragrafo 1 e l'articolo 14ter, paragrafo 1 del regolamento:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein);

b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

2. Per l'applicazione dell'articolo 11bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
 - a) in connessione con l'articolo 14bis, paragrafo 1 e l'articolo 14ter, paragrafo 2 del regolamento:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein);
 - b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).
3. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:

Amt für Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Ufficio dell'economia pubblica e assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein).
4. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2:

Gemeindeverwaltung (Amministrazione comunale) del luogo di residenza.
5. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2 e dell'articolo 81:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).
6. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con gli articoli 36, 63 e 70:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).
7. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

Q. NORVEGIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di applicazione nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta fuori della Norvegia, e dell'articolo 14bis, paragrafo 1, lettera b):

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo.
2. Per l'applicazione dell'articolo 14bis, paragrafo 1, lettera a) nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta in Norvegia:

il locale ufficio di previdenza presso il Comune in cui la persona interessata risiede.

3. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, se la persona interessata è distaccata per lavoro in Norvegia:

il locale ufficio di previdenza presso il Comune in cui il rappresentante del datore di lavoro è registrato in Norvegia e, se il datore di lavoro non ha nessun rappresentante in Norvegia, il locale ufficio di previdenza del Comune in cui l'attività lavorativa è svolta.
4. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3:

il locale ufficio di previdenza del Comune in cui la persona interessata risiede.
5. Per l'applicazione dell'articolo 14bis, paragrafo 2:

il locale ufficio di previdenza del Comune in cui l'attività lavorativa è svolta.
6. Per l'applicazione dell'articolo 14ter, paragrafi 1 e 2:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo.
7. Per l'applicazione del titolo III, capitoli da 1 a 5 e capitolo 8 del regolamento e delle disposizioni ad essi connesse contenute nel regolamento di applicazione:

Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo e i suoi organismi designati (organismi regionali e uffici locali di assicurazione).
8. Per l'applicazione del titolo III, capitolo 6 del regolamento e delle disposizioni ad esso connesse contenute nel regolamento di applicazione:

Arbeidsdirektoratet (Direzione del lavoro), Oslo e i suoi organismi designati.
9. Per il regime pensionistico per i naviganti:
 - a) il locale ufficio di assicurazione nel luogo di residenza, se la persona interessata risiede in Norvegia;
 - b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo, per il pagamento di prestazioni nell'ambito di detto regime alle persone residenti all'estero.
10. Per gli assegni familiari:

Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo, e i suoi organismi designati (uffici locali di assicurazione).

R. SVEZIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, dell'articolo 14ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 11bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

l'ufficio di previdenza sociale presso cui la persona interessata è assicurata.

2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 14bis, paragrafo 1, lettera b) nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia:

l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è svolta.

3. Per l'applicazione dell'articolo 14ter, paragrafi 1 e 2 nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia per un periodo eccedente 12 mesi:

Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (Ufficio di previdenza sociale di Göteborg, sezione naviganti).

4. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14bis, paragrafi 2 e 3 del regolamento:

l'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza.

5. Per l'applicazione dell'articolo 14bis, paragrafo 4 del regolamento nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 11bis, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 12bis, paragrafo 5, paragrafo 6 e paragrafo 7, lettera a) del regolamento di applicazione:

l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è svolta.

6. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:

- a) l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è o sarà svolta;
- b) Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), per le categorie dei lavoratori subordinati o autonomi.

7. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2:

- a) Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali);
- b) Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro), per le prestazioni di disoccupazione.

S. SVIZZERA

1. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

a) in connessione con l'articolo 14, paragrafo 1 e l'articolo 14ter, paragrafo 1 del regolamento:

la competente Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité - Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità e la competente assicurazione contro gli infortuni.

b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

2. Per l'applicazione dell'articolo 11bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

a) in connessione con l'articolo 14bis, paragrafo 1 e l'articolo 14ter, paragrafo 2 del regolamento:

la competente Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité - Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità;

b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

3. Per l'applicazione dell'articolo 12bis del regolamento di applicazione:

a) persone residenti in Svizzera:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione del cantone di residenza;

b) persone che risiedono fuori della Svizzera:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione, competente per la sede sociale del datore di lavoro.

4. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:

Eidgenössische Ausgleichskasse, Bern - Caisse fédérale de compensation, Berne - Cassa federale di compensazione, Berna e

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Kreisagentur Bern, Bern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, agence d'arrondissement de Berne; Berne - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, agenzia circondariale di Berna, Berna.

5. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Gemeindeverwaltung - Administration communale - Amministrazione comunale del luogo di residenza.

6. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2 e dell'articolo 81 del regolamento di applicazione:

Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna.

7. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

- a) in connessione con l'articolo 63 del regolamento:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna;

- b) in connessione con l'articolo 70 del regolamento:

Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna.

8. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

in connessione con l'articolo 62, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna."

k) Nell'allegato 11 è aggiunto il testo seguente:

***M. AUSTRIA**

Nulla.

N. FINLANDIA

Nulla.

O. ISLANDA

Nulla.

P. LIECHTENSTEIN

Nulla.

Q. NORVEGIA

Nulla.

R. SVEZIA

Nulla.

S. SVIZZERA

Nulla.*

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

3. **373 Y 0919(02):** Decisione n. 74, del 22 febbraio 1973, concernente la concessione di cure mediche in caso di dimora temporanea, in applicazione degli articoli 22, paragrafo 1, a), i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 21, del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 4)
4. **373 Y 0919(03):** Decisione n. 75, del 22 febbraio 1973, concernente l'istruttoria delle istanze di revisione presentate ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 da parte dei titolari di pensione di invalidità (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 5)
5. **373 Y 0919(06):** Decisione n. 78, del 22 febbraio 1973, relativa all'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 circa le modalità di applicazione delle clausole di riduzione o di sospensione (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 8)
6. **373 Y 0919(07):** Decisione n. 79, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo alla totalizzazione dei periodi assimilati in materia di assicurazione invalidità, vecchiaia, morte (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 9)

7. 373 Y 0919(09): Decisione n. 81, del 22 febbraio 1973, concernente la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una occupazione determinata in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 11)
8. 373 Y 0919(11): Decisione n. 83, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 68, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi alle maggiorazioni delle prestazioni di disoccupazione per familiari a carico (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 14)
9. 373 Y 0919(13): Decisione n. 85, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 57, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e dell'articolo 67, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla determinazione della legislazione applicabile e dell'istituzione competente per la concessione delle prestazioni di malattie professionali (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 17)
10. 373 Y 1113(02): Decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalità di funzionamento ed alla composizione della commissione dei conti presso la commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU n. C 96 del 13.11.1973, pag. 2), modificata da:
 - 376 Y 0813(02): Decisione n. 106 dell'8 luglio 1976 (GU n. C 190 del 13.8.1976, pag. 2)
11. 374 Y 0720(06): Decisione n. 89, del 20 marzo 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o posti consolari (GU n. C 86 del 20.7.1974, pag. 7)
12. 374 Y 0720(07): Decisione n. 91, del 12 luglio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo alla liquidazione delle prestazioni dovute in virtù del paragrafo 1 dello stesso articolo (GU n. C 86 del 20.7.1974, pag. 8)
13. 374 Y 0823(04): Decisione n. 95, del 24 gennaio 1974, concernente l'interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo al calcolo "pro rata temporis" delle pensioni (GU n. C 99 del 23.8.1974, pag. 5)
14. 374 Y 1017(03): Decisione n. 96, del 15 marzo 1974, concernente la revisione dei diritti alle prestazioni in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU n. C 126 del 17.10.1974, pag. 23)
15. 375 Y 0705(02): Decisione n. 99, del 13 marzo 1975, relativa all'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, per quanto riguarda il nuovo calcolo delle prestazioni correnti (GU n. C 150 del 5.7.1975, pag. 2)
16. 375 Y 0705(03): Decisione n. 100, del 23 gennaio 1975, relativa al rimborso delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza per conto dell'istituzione competente, nonché alle modalità di rimborso di dette prestazioni (GU n. C 150 del 5.7.1975, pag. 3)
17. 376 Y 0526(03): Decisione n. 105, del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. C 117 del 26.5.1976, pag. 3)

18. 378 Y 0530(02): Decisione n. 109, del 18 novembre 1977, recante modifica alla decisione n. 92, del 22 novembre 1973, relativa alla nozione di prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità di cui agli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 22, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 28, paragrafo 1, 28bis, 29 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e la determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, nonché gli anticipi da versare in applicazione dell'articolo 102, paragrafo 4 del medesimo regolamento (GU n. C 125 del 30.5.1978, pag. 2)
19. 383 Y 0115: Decisione n. 115, del 15 dicembre 1982, concernente la concessione delle protesi, dei grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura di notevole importanza, di cui all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU n. C 193 del 20.7.1983, pag. 7)
20. 383 Y 0117: Decisione n. 117, del 7 luglio 1982, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU n. C 238 del 7.9.1983, pag. 3)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

Austria :

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

Finlandia :

Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

Islanda :

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

Liechtenstein :

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein), Vaduz.

Norvegia :

Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo.

Svezia :

Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), Stockholm.

Svizzera :

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra."

21. 383 Y 1112(02): Decisione n. 118, del 20 aprile 1983, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU n. C 306 del 12.11.1983, pag. 2)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 2, paragrafo 4 è aggiunto il testo seguente:

Austria :

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

Finlandia :

Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

Islanda :

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

Liechtenstein :

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein), Vaduz.

Norvegia :

Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo.

Svezia :

Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), Stockholm.

Svizzera :

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra."

22. 383 Y 1102(03): Decisione n. 119, del 24 febbraio 1983, concernente l'interpretazione degli articoli 76 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi al cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari (GU n. C 295 del 2.11.1983, pag. 3)
23. 383 Y 0121: Decisione n. 121, del 21 aprile 1983, concernente l'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla concessione di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza (GU n. C 193 del 20.7.1983, pag. 10)
24. 384 Y 0802(32): Decisione n. 123, del 24 febbraio 1984, relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71, riguardante le persone in dialisi (GU n. C 203 del 2.8.1984, pag. 13)
25. 386 Y 0125: Decisione n. 125, del 17 ottobre 1985, concernente l'uso dell'attestato relativo alla legislazione applicabile (E 101) in caso di distacco di durata non superiore a tre mesi (GU n. C 141 del 7.6.1986, pag. 3)

26. **386 Y 0126:** Decisione n. 126, del 17 ottobre 1985, relativa all'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 14bis, paragrafo 1, lettera a), 14ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. C 141 del 7.6.1986, pag. 3)
27. **386 Y 0128:** Decisione n. 128, del 17 ottobre 1985, concernente l'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a) e 14ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo alla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati (GU n. C 141 del 7.6.1986, pag. 6)
28. **386 Y 0129:** Decisione n. 129, del 17 ottobre 1985, relativa all'applicazione degli articoli 77, 78 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) punto ii) del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 141 del 7.6.1986, pag. 7)
29. **386 Y 0130:** Decisione n. 130, del 17 ottobre 1985, che fissa i modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 001; E 101-127; E 201 - 215; E 301 - 303; E 401 - 411) (86/303/CEE) (GU n. L 192 del 15.7.1986, pag. 1), modificata da:
 - **391 X 0140:** Decisione n. 144, del 9 aprile 1990 (E 401 - E 410F) (GU n. L 71 del 18.3.1991, pag. 1)
30. **386 Y 0131:** Decisione n. 131, del 3 dicembre 1985, riguardante il campo di applicazione dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, concernente il diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori, diversi dai lavoratori frontalieri, che durante l'ultima occupazione risiedevano nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU n. C 141 del 7.6.1986, pag. 10)
31. **C/271/87/pag. 3:** Decisione n. 132, del 23 aprile 1987, concernente l'interpretazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU n. C 271 del 9.10.1987, pag. 3)
32. **C/284/87/pag. 3:** Decisione n. 133, del 2 luglio 1987, concernente l'applicazione degli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU n. C 284 del 22.10.1987, pag. 3 e GU n. C 64 del 9.3.88, pag. 13)
33. **C/64/88/pag. 4:** Decisione n. 134, del 1° luglio 1987, concernente l'interpretazione dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale in uno o più Stati membri (GU n. C 64 del 9.3.1988, pag. 4)
34. **C/281/88/pag. 7:** Decisione n. 135, del 1 luglio 1987, relativa alla concessione delle prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72, nonché alla nozione di urgenza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 281 del 9.3.1988, pag. 7)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

- m) 7000 OS per l'istituzione del luogo di residenza austriaca;
- n) 3000 FMK per l'istituzione del luogo di residenza finlandese;
- o) 35000 ISK per l'istituzione del luogo di residenza islandese;
- p) 800 SFR per l'istituzione del luogo di residenza nel Liechtenstein;
- q) 3600 NKR per l'istituzione del luogo di residenza norvegese;
- r) 3600 SKR per l'istituzione del luogo di residenza svedese;
- s) 800 SFR per l'istituzione del luogo di residenza svizzera."

35. C/64/88/pag. 7: Decisione n. 136, del 1 luglio 1987, relativa all'interpretazione dell'articolo 45, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, concernente la presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni (GU n. C 64 del 9.3.1988, pag. 7)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

*M. AUSTRIA

Nulla.

N. FINLANDIA

Nulla.

O. ISLANDA

Nulla.

P. LIECHTENSTEIN

Nulla.

Q. NORVEGIA

Nulla.

R. SVEZIA

Nulla.

S. SVIZZERA

Nulla.

36. C/140/89/pag. 3: Decisione n. 137, del 15 dicembre 1988, relativa all'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 140 del 6.6.1989, pag. 3)
37. C/287/89/pag. 3: Decisione n. 138, del 17 febbraio 1989, relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 nel caso di trapianto di organi o di altri interventi chirurgici che richiedono analisi di campioni biologici mentre l'interessato non si trova nello Stato membro in cui vengono effettuate le analisi (GU n. C 287 del 15.11.1989, pag. 3)
38. C/94/90/pag. 3: Decisione n. 139, del 30 giugno 1989, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione di cui all'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72, da applicare per il calcolo di prestazioni e contributi (GU n. C 94 del 12.4.1990, pag. 3)
39. C/94/90/pag. 4: Decisione n. 140, del 17 ottobre 1989, concernente il tasso di conversione da applicare, da parte dell'istituzione del luogo di residenza di un lavoratore frontaliero in stato di disoccupazione completa, all'ultima retribuzione dallo stesso percepita nello Stato competente (GU n. C 94 del 12.4.1990, pag. 4)
40. C/94/90/pag. 5: Decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, che modifica la decisione n. 127 del 17 ottobre 1985, concernente la predisposizione degli inventari previsti agli articoli 94, paragrafo 4 e 95, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 94 del 12.4.1990, pag. 5)
41. C/80/90/pag. 7: Decisione n. 142, del 13 febbraio 1990, relativa all'applicazione degli articoli 73, 74 e 75 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. C 80 del 30.3.1990, pag. 7)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

- a) Il punto 1 non si applica.
- b) Il punto 3 non si applica.

42. 391 D 0425: Decisione n. 147, del 10 ottobre 1990, concernente l'applicazione dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. L 235 del 23.8.1991, pag. 21)

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

43. Raccomandazione n. 14, del 23 gennaio 1975, riguardante il rilascio del formulario E 111 ai lavoratori distaccati all'estero (adottata dalla commissione amministrativa nella 139ª sessione del 23 gennaio 1975)
44. Raccomandazione n. 15, del 19 dicembre 1980, relativa alla determinazione della lingua d'emissione dei formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 (adottata dalla commissione amministrativa nella 176ª sessione del 19 dicembre 1980)

45. 385 Y 0016: Raccomandazione n. 16, del 12 dicembre 1984 relativa alla conclusione di accordi nel quadro dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU n. C 273 del 24.10.1985, pag. 3)
46. 385 Y 0017: Raccomandazione n. 17, del 12 dicembre 1984, concernente le informazioni statistiche da fornire annualmente per la predisposizione delle relazioni della commissione amministrativa (GU n. C 273 del 24.10.1985, pag. 3)
47. 386 Y 0028: Raccomandazione n. 18, del 28 febbraio 1986, relativa alla legislazione applicabile ai disoccupati che esercitano un'attività lavorativa a orario ridotto in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU n. C 284 dell'11.11.1986, pag. 4)
48. 380 Y 0609(03): Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 139 del 9.6.1980, pag. 1)
49. 381 Y 0613(01): Dichiarazioni della Grecia previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 143 del 13.6.1981, pag. 1)
50. 383 Y 1224(01): Modifiche della dichiarazione della Repubblica federale di Germania prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 351 del 24.12.1983, pag. 1)
51. C/338/86/pag. 1: Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 338 del 31.12.1986, pag. 1)
52. C/107/87/pag. 1: Dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 107 del 22.4.1987, pag. 1)
53. C/323/80/pag. 1: Notifiche al Consiglio da parte dei governi della Repubblica federale di Germania e del Granducato del Lussemburgo in merito alla conclusione di un accordo fra questi due governi per quanto concerne varie questioni di sicurezza sociale, in applicazione degli articoli 8, paragrafo 2 e 96 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 323 dell'11.12.1980, pag. 1)
54. L/90/87/pag. 39: Dichiarazione della Repubblica francese in applicazione dell'articolo 1, lettera j) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 90 del 2.4.1987, pag. 39)

MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STATI AELS (EFTA) ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI E ALLA RELATIVA COMMISSIONE DEI CONTI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 101, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO

L'Austria, la Finlandia, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera possono inviare rispettivamente un rappresentante con funzione consultiva (in qualità di osservatore) alle riunioni della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti istituita presso la Commissione delle Comunità europee e alle riunioni della commissione dei conti facente capo a detta commissione amministrativa.

ALLEGATO VII**RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI**

Elenco di cui all'articolo 30

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del protocollo 1, si intende che i termini "Stato Membro" o "Stati Membri" contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO**A. SISTEMA GENERALE**

1. **389 L 0048:** Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU n. L 19 del 24.1.1989, pag. 16)

In deroga alle disposizioni della direttiva 89/48/CEE, adattata nel presente accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1995 anziché il 1° gennaio 1993.

B. PROFESSIONI LEGALI

2. **377 L 0249:** Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU n. L 78 del 26.3.1977, pag. 17), modificata da:
 - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 91)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 160)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

<i>in Austria:</i>	"Rechtsanwalt";
<i>in Finlandia:</i>	"Asianajaja/Advokat";
<i>in Islanda:</i>	"Lögmáður";
<i>nel Liechtenstein:</i>	"Rechtsanwalt";
<i>in Norvegia:</i>	"Advokat";
<i>in Svezia:</i>	"Advokat";
<i>in Svizzera:</i>	"Avocat/Avvocato/Advokat/Rechtsanwalt/Anwalt/Fürsprecher/ Fürsprech".

C. ATTIVITÀ MEDICHE E PARAMEDICHE

3. **381 L 1057:** Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, che completa le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE e 78/1026/CEE concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista e di veterinario, per quanto riguarda i diritti acquisiti (GU n. L 385 del 31.12.1981, pag. 25)

Medici

4. **375 L 0362:** Direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 1), modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 90)
 - **382 L 0076:** Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (GU n. L 43 del 15.2.1982, pag. 21)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 158)
 - **389 L 0594:** Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)
 - **390 L 0658:** Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73)

In deroga alle disposizioni della direttiva 75/362/CEE, adattata nel presente accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

"m) In Austria:

"Doktor der gesamten Heilkunde" (diploma di dottore in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina e "Bescheinigung über die Absolvierung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum" (certificato di tirocinio pratico) rilasciato dalle autorità competenti;

n) *in Finlandia:*

"todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licentiat examen" (certificato di laurea in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorità competenti per il settore della sanità pubblica;

o) *in Islanda:*

"próf í læknisfræði frá læknadeild Háskóla Íslands" (diploma rilasciato dalla Facoltà di medicina dell'Università islandese) nonché un certificato attestante un tirocinio pratico di almeno 12 mesi presso un ospedale, rilasciato dal primario;

p) *nel Liechtenstein:*

1 diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti;

q) *in Norvegia:*

"bevis for bestått medisinsk embetseksamen" (diploma di laurea in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorità competenti per il settore della sanità pubblica;

r) *in Svezia:*

"läkarexamen" (laurea in medicina) rilasciata da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere;

s) *in Svizzera:*

"Eidgenössisch diplomierter Arzt/titulaire du diplôme fédéral de médecin/titolare di diploma federale di medico" (diploma di laurea in medicina) rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno."

b) Nell'articolo 5, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

in Austria:

"Facharzt Diplom" (diploma di specializzazione medica) rilasciato dalle autorità competenti;

in Finlandia:

"todistus erikoislääkärin oikeudesta/bevis om specialisträttigheten" (certificato di specializzazione in medicina) rilasciato dalle autorità competenti;

in Islanda:

"sérfræðileyfi" (certificato di specializzazione in medicina) rilasciato dal Ministero della sanità;

nel Liechtenstein:

i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti;

in Norvegia:

"bevis for tillatelse til å benytte spesialisttitelen" (certificato attestante il diritto a far uso del titolo di specialista) rilasciato dalle autorità competenti;

in Svezia:

"bevis om specialistkompetens som läkare utfärdat av socialstyrelsen," (certificato attestante il diritto a far uso del titolo di specialista) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere;

in Svizzera:

"Spezialarzt / spécialiste / specialista" (certificato di specializzazione medica) rilasciato dalle autorità competenti."

c) Nelle rubriche dell'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunto quanto segue:

- *anestesia e rianimazione:*

*Austria:	Anästhesiologie
Finlandia:	anestesiologia/anestesiologi
Islanda:	svæfingalækningar
Liechtenstein:	Anästhesiologie
Norvegia:	anestesiologi
Svezia:	anestesiologi
Svizzera:	Anästhesiologie/anesthésiologie/ anestesiologia"

- *chirurgia generale:*

*Austria:	Chirurgie
Finlandia:	kirurgia/kirurgi
Islanda:	almennar skurðlækningar
Liechtenstein:	Chirurgie
Norvegia:	generell kirurgi
Svezia:	allmän kirurgi
Svizzera:	Chirurgie/chirurgie/chirurgia"

- *neurochirurgia:*

*Austria:	Neurochirurgie
Finlandia:	neurokirurgia/neurokirurgi
Islanda:	taugaskurðlækningar
Liechtenstein:	Neurochirurgie
Norvegia:	nevrokirurgi
Svezia:	neurokirurgi
Svizzera:	Neurochirurgie/neurochirurgie/ neurochirurgia"

- *ostetricia e ginecologia:*

*Austria:	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Finlandia:	naistentaudit ja synnytykset/ kvinnosjukdomar och förlossningar
Islanda:	kvenfækningar
Liechtenstein:	Gynäkologie und Geburtshilfe
Norvegia:	fødselshjelp og kvinnesykdommer
Svezia:	kvinnosjukdomar och förlossningar (gynecologi och obstetrik)
Svizzera:	Gynäkologie und Geburtshilfe/ gynécologie et obstétrique/ ginecologia e ostetricia"

- *medicina interna:*

*Austria:	Innere Medizin
Finlandia:	sisätaudit/inremedicin
Islanda:	lyflækningar
Liechtenstein:	Innere Medizin
Norvegia:	indremedisin
Svezia:	allmän internmedicin
Svizzera:	Innere Medizin/médecine interne/ medicina interna"

- *oculistica:*

*Austria:	Augenheilkunde
Finlandia:	silmätaudit/ögonsjukdomar
Islanda:	augnlækningar
Liechtenstein:	Augenheilkunde
Norvegia:	øyesykdommer
Svezia:	ögonsjukdomar (oftalmologi)
Svizzera:	Ophthalmologie/ophtalmologie/oftalmologia"

- *otorinolaringoiatria:*

*Austria:	Hals-, Nasen und Ohrenkrankheiten
Finlandia:	korva-, nenä- ja kurkkutaudit/öron-,näs- och strupsjukdomar
Islanda:	háls-, nef- og eyrnalækningar
Liechtenstein:	Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
Norvegia:	øre-nese-halssykdommer
Svezia:	öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
Svizzera:	Oto-Rhino-Laryngologie/otorhinolaryngologie/ otorinolaringoiatria"

- *pediatria:*

*Austria:	Kinderheilkunde
Finlandia:	lastentaudit/barnsjukdomar
Islanda:	barnalækningar
Liechtenstein:	Kinderheilkunde
Norvegia:	barnesykdommer
Svezia:	barnålderns invärtes sjukdomar (pediatrik)
Svizzera:	Pädiatrie/pédiatrie/pediatria"

- *tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio:*

*Austria:	Lungenkrankheiten
Finlandia:	keuhkosairaudet/lungsjukdomar
Islanda:	lungnalækningar
Liechtenstein:	Lungenkrankheiten
Norvegia:	lungesykdommer
Svezia:	lungsjukdomar (pneumonologi)
Svizzera:	Lungenkrankheiten / maladies des poumons / malattie polmonari"

- *urologia:*

*Austria:	Urologie
Finlandia:	urologia/urologi
Islanda:	þvágfæraskurðlækningar
Liechtenstein:	Urologie
Norvegia:	urologi
Svezia:	urologisk kirurgi
Svizzera:	Urologie/urologie/urologia"

- *ortopedia e traumatologia:*

*Austria:	Orthopädie und orthopädische Chirurgie
Finlandia:	ortopedia ja traumatologia/ ortopedi och traumatologi
Islanda:	bæklunarskurðlækningar
Liechtenstein:	Orthopädische Chirurgie
Norvegia:	ortopedisk kirurgi
Svezia:	ortopedisk kirurgi
Svizzera:	Orthopädische Chirurgie / chirurgie orthopédique/chirurgia ortopedica"

- *anatomia patologica:*

*Austria:	Pathologie
Finlandia:	patologia/patologi
Islanda:	liffærameinafræði
Liechtenstein:	Pathologie
Norvegia:	patologi
Svezia:	klinisk patologi
Svizzera:	Pathologie/pathologie/patologia"

- *neurologia:*

*Austria:	Neurologie
Finlandia:	neurologia/neurologi
Islanda:	taugalækningar
Liechtenstein:	Nëurologie
Norvegia:	nevrologi
Svezia:	nervsjukdomar (neurologi)
Svizzera:	Neurologie/neurologie/neurologia"

- *psichiatria:*

*Austria:	Psychiatrie
Finlandia:	psykiatria/psykiatri
Islanda:	geðlækningar
Liechtenstein:	Psychiatrie und Psychotherapie
Norvegia:	psykiatri
Svezia:	allmän psykiatri
Svizzera:	Psychiatrie und Psychotherapie/ psychiatrie et psychothérapie/psichiatria e psicoterapia".

d) Nelle rubriche contenute nell'articolo 7, paragrafo 2 è aggiunto quanto segue:

- *biologia clinica:*

*Austria:	Medizinische Biologie"
-----------	------------------------

- *ematologia biologica:*

*Finlandia:	hematologiset laboratoriotutkimukset / hematologiska laboratorieundersökningar"
-------------	---

- *microbiologia - batteriologia:*

*Austria:	Hygiene und Mikrobiologie
Finlandia:	kliininen mikrobiologia/klinisk mikrobiologi
Islanda:	syklafræði
Norvegia:	medisinsk mikrobiologi
Svezia:	klinisk bakteriologi"

- *biochimica:*
 - *Austria: Medizinisch-chemische Labordiagnostik
 - Finlandia: klininen kemia/klinisk kemi
 - Norvegia: klinisk kjemi
 - Svezia: klinisk kemi*

- *immunologia:*
 - *Austria: Immunologie
 - Finlandia: immunologia/immunologi
 - Islanda: ónæmisfræði
 - Norvegia: immunologi og transfusjonsmedisin
 - Svezia: klinisk immunologi*

- *chirurgia plastica:*
 - *Austria: Plastische Chirurgie
 - Finlandia: plastiikkirurgia/plastikkirurgi
 - Islanda: lýtalækningar
 - Norvegia: plastikkirurgi
 - Svezia: plastikkirurgi
 - Svizzera: Plastische und Wiederherstellungschirurgie/ chirurgie plastique et reconstructive/ chirurgia plastica e ricostruttiva*

- *chirurgia toracica:*
 - *Finlandia: thorax- ja verisuonikirurgia/ thorax- och kärlkirurgi
 - Islanda: brjóstholsskurðlækningar
 - Norvegia: thoraxkirurgi
 - Svezia: thoraxkirurgi*

- *chirurgia pediatrica:*
 - *Finlandia: lastenkirurgia/barnkirurgi
 - Islanda: barnaskurðlækningar
 - Norvegia: barnekirurgi
 - Svezia: barnkirurgi
 - Svizzera: Kinderchirurgie/chirurgie infantile/chirurgia infantile*

- *chirurgia vascolare:*
 - *Islanda: æðaskurðlækningar
 - Norvegia: karkirurgi*

- *cardiologia:*
 - *Finlandia: kardiologia/kardiologi
 - Islanda: hjartalækningar
 - Norvegia: hjertesykdommer
 - Svezia: hjärtsjukdomar*

- *gastroenterologia:*
 - *Finlandia: gastroenterologia/gastroenterologi
 - Islanda: meltingarlækningar
 - Norvegia: fordøyelsessykdommer
 - Svezia: matsmältningsorganens medicinska sjukdomar (medicinsk gastroenterologi)"

- *reumatologia:*
 - *Finlandia: reumatologia/reumatologi
 - Islanda: gigtlækningar
 - Liechtenstein: Rheumatologie
 - Norvegia: revmatologi
 - Svezia: reumatiska sjukdomar"

- *ematología generale:*
 - *Finlandia: klininen hematologia/klinisk hematologi
 - Islanda: blóðmeinafræði
 - Norvegia: blodsykdommer
 - Svezia: hematologi"

- *endocrinologia:*
 - *Finlandia: endokrinologia/endokrinologi
 - Islanda: efnaskipta- og innkirtlalækningar
 - Norvegia: endokrinologi
 - Svezia: endokrina sjukdomar"

- *fisioterapia:*
 - *Austria: Physikalische Medizin
 - Finlandia: fysiatría/fysiatri
 - Islanda: orku- og endurhæfingarlækningar
 - Liechtenstein: Physikalische Medizin und Rehabilitation
 - Norvegia: fysikalsk medisin og rehabilitering
 - Svezia: medicinsk rehabilitering
 - Svizzera: Physikalische Medizin und Rehabilitation/médecine physique et réhabilitation/medicina fisica e riabilitazione"

- *dermatologia e venereologia:*
 - *Austria: Haut- und Geschlechtskrankheiten
 - Finlandia: iho- ja sukupuolitauti / hud- och könssjukdomar
 - Islanda: húð- og kynsjúkdómalækningar
 - Liechtenstein: Dermatologie und Venereologie
 - Norvegia: hud- og veneriske sykdommer
 - Svezia: hudsjukdomar och veneriska sjukdomar (dermatologi och venerologi)
 - Svizzera: Dermatologie und Venereologie/dermatologie et vénéréologie/dermatologia e venereologia"

- *radiologia:*
 - "Austria: Radiologie
 - Islanda: geislalækningar
 - Norvegia: radiologi"

- *radiodiagnostica:*
 - "Austria: Radiologie-Diagnostik
 - Finlandia: radiologia/radiologi
 - Liechtenstein: Medizinische Radiologie
 - Svezia: röntgendiagnostik
 - Svizzera: Medizinische Radiologie - Radiodiagnostik/ radiologie médicale - radio-diagnostic/ radiologia medica - radiodiagnostica"

- *radioterapia:*
 - "Austria: Radiologie-Strahlentherapie
 - Finlandia: syöpätaudit ja sädehoito/ cancersjukdomar och radioterapi
 - Norvegia: onkologi
 - Svezia: tumörsjukdomar (allmän onkologi)
 - Svizzera: Medizinische Radiologie - Radio-Onkologie/ radiologie médicale - radio-oncologie/ radiologia medica-radio-oncologia"

- *medicina tropicale:*
 - "Svizzera: Tropenkrankheiten / maladies tropicales / malattie tropicali"

- *psichiatria infantile:*
 - "Finlandia: lasten psykiatria/barnpsykiatri
 - Islanda: barnageðlækningar
 - Liechtenstein: Kinder - und Jugendpsychiatrie und - psychotherapie
 - Norvegia: barne- og ungdomspsykiatri
 - Svezia: barn- och ungdomspsykiatri
 - Svizzera: Kinder - und Jugendpsychiatrie und psychotherapie/ psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents/psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza"

- *geriatria:*
 - "Finlandia: geriatria/geriatri
 - Islanda: öldrunarlækningar
 - Liechtenstein: Geriatrie
 - Norvegia: geriatri
 - Svezia: långvårdsmedicin"

- *malattie renali:*
 - *Finlandia: nefrologia/nefrologi
 - Islanda: nyrnalækningar
 - Norvegia: nyresykdommer
 - Svezia: medicinska njursjukdomar (nefrologi)"

- *malattie infettive:*
 - *Finlandia: infektiosairaudet/ infektions sjukdomar
 - Islanda: smitsjúkdómar
 - Norvegia: infeksjonssykdommer
 - Svezia: infektionssjukdomar"

- *community medicine:*
 - *Austria: Sozialmedizin
 - Finlandia: terveysthuolto/hälsövård
 - Islanda: félagslækningar
 - Liechtenstein: Prävention und Gesundheitswesen
 - Norvegia: samfunnsmedisin
 - Svizzera: Prävention und Gesundheitswesen/ prévention et santé publique/ prevenzione e sanità pubblica"

- *farmacologia:*
 - *Finlandia: kliininen farmakologia / klinisk farmakologi
 - Islanda: lyfjafræði
 - Norvegia: klinisk farmakologi
 - Svezia: klinisk farmakologi"

- *medicina del lavoro:*
 - *Austria: Arbeitsmedizin
 - Finlandia: työtterveyshuolto/företagshälsövård
 - Islanda: atvinnulækningar
 - Norvegia: yrkesmedisin
 - Svezia: yrkesmedicin"

- *allergologia:*
 - *Finlandia: allergologia/allergologi
 - Islanda: ofnæmislækningar
 - Svezia: internmedicinsk allergologi"

- *chirurgia dell'apparato digerente:*
 - *Finlandia: gastroenterologia/gastroenterologi
 - Norvegia: gastroenterologisk kirurgi"

- *medicina nucleare:*

*Austria:	Nuklearmedizin
Finlandia:	isotooppitutkimukset/isotopundersökningar
Svizzera:	Medizinische Radiologie - Nuklearmedizin/ radiologie médicale - médecine nucléaire/ radiologia medica - medicina nucleare"

- *chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale
(formazione di base di medico e di dentista):*

*Finlandia:	leukakirurgia/kätkkirurgi
Liechtenstein:	Kieferchirurgie
Norvegia:	kjevekirurgi og munnhulesykdommer
Svizzera:	Kieferchirurgie/chirurgie maxillo-faciale/ chirurgia mascello-facciale"

5. **375 L 0363:** Direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 14), modificata da:

- **382 L 0076:** Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (GU n. L 43 del 15.2.1982, pag. 21)
- **389 L 0594:** Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)

In deroga alle disposizioni della direttiva 75/363/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

6. **386 L 0457:** Direttiva 86/457/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla formazione specifica in medicina generale (GU n. L 267 del 19.9.1986, pag. 26)

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 86/457/CEE, adattata nell'accordo, la Norvegia ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1995 anziché il 1° gennaio 1993.

In deroga alle disposizioni della direttiva 86/457/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi, rispettivamente, il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993 e il 1° gennaio 1999 anziché il 1° gennaio 1995.

7. **C/268/90/pag. 2:** Elenco 90/C 268/02 delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico generico pubblicato conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 86/457/CEE (GU n. C 268 del 24.10.1990, pag. 2)

Infermieri

8. **377 L 0452:** Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 176 del 15.7.1977, pag. 1), modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 91)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 160)
 - **389 L 0594:** Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)
 - **389 L 0595:** Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 10 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 30)
 - **390 L 0658:** Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73)

In deroga alle disposizioni della direttiva 77/452/CEE, adattata nel presente accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

"in Austria:

"Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger";

in Finlandia:

"sairaanhoitaja/sjukskötare - terveydenhoitaja/ hälsovårdare";

in Islanda:

"hjúkrunarfræðingur";

nel Liechtenstein:

"Krankenschwester - Krankenpfleger";

in Norvegia:

"offentlig godkjent sykepleier";

in Svezia:

"sjuksköterska";

in Svizzera:

"Krankenschwester - Krankenpfleger/infirmière - infirmier/infermiera - infermiere".

b) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

"m) *in Austria:*

"Diplom in der allgemeinen Krankenpflege" (diploma di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri riconosciuta dal governo.

n) *in Finlandia:*

diploma di "sairaanhoitaja/sjukskötare" o di "terveydenhoitaja/hälsövärdare" rilasciato da una scuola per infermieri;

o) *in Islanda:*

"próf í hjúkrunarfræðum frá Háskóla Íslands" (diploma rilasciato dal dipartimento di infermieristica presso la facoltà di medicina dell'Università islandese);

p) *nel Liechtenstein:*

I diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo;

q) *in Norvegia:*

"bevis for bestått sykepleiereksamen" (diploma di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri;

r) *in Svezia:*

diploma di "sjuksköterska" (certificato universitario di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri;

s) *in Svizzera*

"diplomierter Krankenschwester für allgemeine Krankenpflege - diplomierter Krankenpfleger für allgemeine Krankenpflege/infirmière diplômée en soins généraux - infirmier diplômé en soins généraux/infermiera diplomata in cure generali - infermiere diplomato in cure generali" (diploma di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato dall'autorità competente."

9. **377 L 0453:** Direttiva 77/453/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale (GU n. L 176 del 15.7.1977, pag. 8), modificata da:

- **389 L 0595:** Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 10 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 30)

In deroga alle disposizioni della direttiva 77/453/CEE, adattata nel presente accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi stabiliti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

Dentisti

10. **378 L 0686:** Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 91)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 160)
- **389 L 0594:** Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)
- **390 L 0658:** Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73)

In deroga alle disposizioni della direttiva 78/686/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi stabiliti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:

***in Austria:**

il titolo che sarà notificato dall'Austria alle Parti contraenti entro sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo;

in Finlandia:

hammaslääkäri/tandläkare;

in Islanda:

tannlæknir;

nel Liechtenstein:

Zahnarzt;

in Norvegia:

tannlege;

in Svezia:

tandläkare;

in Svizzera:

Zahnarzt/médecin-dentiste/medico-dentista.*

b) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

***m) in Austria:**

il diploma che sarà notificato dall'Austria alle Parti contraenti entro sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo;

n) in Finlandia:

"todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om odontologi licentiat examen" (certificato di laurea in odontoiatria) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere;

o) in Islanda:

"próf frá tannlæknadeild Háskóla Íslands" (diploma rilasciato dalla Facoltà di odontoiatria dell'Università islandese);

p) nel Liechtenstein:

i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti;

q) *in Norvegia:*

"bevis for bestått odontologisk embetseksamen" (diploma di laurea in odontoiatria) rilasciato da una facoltà universitaria di odontoiatria;

r) *in Svezia:*

"tandläkarexamen" (diploma universitario in odontoiatria) rilasciato dalle scuole di odontoiatria nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere;

s) *in Svizzera:*

"eidgenössisch diplomierter Zahnarzt/titulaire du diplôme fédéral de médecin-dentiste/titolare di diploma federale di medico-dentista" (diploma di laurea in odontoiatria) rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno."

c) Nelle rubriche dell'articolo 5 è aggiunto quanto segue:

1. Ortodonzia:

- *in Finlandia:*

"todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta oikomishoidon alalla /bevis om specialist-tandläkarrättigheten inom området tandreglering" (certificato di ortodontista) rilasciato dalle autorità competenti

- *in Norvegia:*

"bevis for gjennomgått spesialistutdanning i kjeveortopedi" (certificato di specializzazione in ortodonzia) rilasciato da una Facoltà universitaria di odontoiatria

- *in Svezia:*

"bevis om specialistkompetens i tandreglering" (certificato che abilita ad usare il titolo di dentista specializzato in ortodonzia) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere

- *in Svizzera:*

"Dr. med. dent., Kieferorthopäde/diplôme, dr. méd. dent., orthodontiste/diploma, dott. med. dent., ortodontista" (certificato di specializzazione in ortodonzia) rilasciato dall'autorità competente in materia".

2. Chirurgia odontostomatologica:

- in Finlandia:

"todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian) alalla/bevis om specialist-tandläkarrättigheten inom området oralkirurgi (tand- och munkirurgi)" (certificato di specializzazione in chirurgia del cavo orale o in chirurgia odontostomatologica) rilasciato dalle autorità competenti

- in Norvegia:

"bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi" (certificato di specializzazione in chirurgia odontostomatologica) rilasciato da una Facoltà universitaria di odontoiatria

- in Svezia:

"bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar" (certificato che abilita a far uso del titolo di dentista specializzato in chirurgia odontostomatologica) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere".

d) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 19 ter

A decorrere dalla data in cui l'Austria prende le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati cui essa si applica riconoscono, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, adattato ai fini del SEE, i diplomi, certificati ed altri titoli di medico rilasciati in Austria a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE, accompagnati da un'attestazione rilasciata dalle competenti autorità austriache da cui risulti che queste persone si sono dedicate in Austria effettivamente, lecitamente e a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE durante un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestazione e che queste persone sono abilitate ad esercitare le attività in questione alle stesse condizioni cui sono soggetti i titolari del diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 3, lettera m).

Sono dispensate dalla condizione della pratica triennale effettiva di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni, la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti."

11. 378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 10)

In deroga alle disposizioni della direttiva 78/687/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 6, i termini "i beneficiari dell'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE" vanno letti "i beneficiari degli articoli 10, 10 bis e 10 ter della direttiva 78/686/CEE".

Inoltre, per quanto concerne le direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE (segnatamente i punti 10 e 11 di cui sopra) si applica quanto segue.

Fino a quando la formazione dei dentisti in Austria alle condizioni stabilite in applicazione della direttiva 78/687/CEE sia completata e comunque fino al 31 dicembre 1998 al più tardi, sono differite la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi in Austria per i dentisti qualificati degli altri Stati cui si applica detta direttiva e per i dentisti qualificati austriaci che esercitano l'odontoiatria negli altri Stati cui si applica la direttiva.

Durante il periodo temporaneo di deroga di cui sopra, i sistemi generali o particolari concernenti il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi esistenti in virtù della normativa austriaca o di convenzioni che disciplinano i rapporti tra la Repubblica d'Austria e qualsiasi Stato cui si applica la direttiva saranno mantenuti e applicati in modo non discriminatorio in relazione a tutti gli altri Stati cui si applica la direttiva.

Veterinaria

12. 378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi: (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 1), modificata da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 92)
- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 160)
- 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)
- 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

m) in Austria:

"Diplom-Tierarzt" (diploma in (veterinaria) rilasciato dalla Facoltà di veterinaria dell'Università di Vienna;

n) in Finlandia:

"eläinlääketieteen lisensiaatti/veterinar-medicine licentiat" (laurea in veterinaria) rilasciata dall'Istituto di veterinaria;

o) in Islanda:

I diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti;

p) nel Liechtenstein:

I diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti;

q) in Norvegia:

"eksamensbevis utstedt av Norges veterinærhøgskole for bestått veterinærmedisinsk embetseksamen" (diploma di laurea in veterinaria) rilasciato dall'Istituto norvegese di veterinaria;

r) in Svezia:

"veterinärexamen" (laurea in veterinaria) rilasciata dall'Università svedese di scienze agrarie;

s) in Svizzera:

"eidgenössisch diplomierter Tierarzt/titulaire du diplôme fédéral de vétérinaire/titolare di diploma federale di veterinario" rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno."

13. 378 L 1027: Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 7), modificata da:

- **389 L 0594:** Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)

Ostetriche

14. 380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 33 dell'11.2.1980, pag. 1), modificata da:

- **380 L 1273:** Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 74)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 161)
- **389 L 0594:** Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)
- **390 L 0658:** Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73)

In deroga alle disposizioni della direttiva 80/154/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 1 è aggiunto quanto segue:

in Austria:
"Hebamme";

in Finlandia:
"kättilö/barnmorska";

in Islanda:
"ljósmóðir";

nel Liechtenstein:
"Hebamme";

in Norvegia:
"jordmor";

in Svezia:
"barnmorska";

in Svizzera:
"Hebamme/sage-femme/levatrice

b) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

"m) *in Austria:*

"Hebammen-Diplom" rilasciato da una scuola di ostetricia;

n) *in Finlandia:*

"kättilö/barnmorska" oppure "erikoissairaanhoidaja, naistentaudit ja äitiyshuolto/specialsjukskötare, kvinnosjukdomar och mödravård" (diploma di ostetricia) rilasciato da una scuola per infermieri;

o) *in Islanda:*

"próf frá Ljósmeðraskóla Íslands" (diploma rilasciato dalla Scuola islandese di ostetricia);

p) *nel Liechtenstein:*

i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo;

q) *in Norvegia:*

"bevis for bestått jordmoreksamen" (diploma di ostetricia) rilasciato da una scuola di ostetricia nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorità competenti per il settore della sanità pubblica;

r) *in Svezia:*

Diploma di "barnmorska" (diplomato in scienze infermieristiche/ ostetricia) rilasciato da una scuola di ostetricia;

s) *in Svizzera:*

"diplomierte Hebamme / sage-femme diplômée / levatrice diplomata" (diploma di ostetricia) rilasciato dall'autorità competente".

15. 380 L 0155: Direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio (GU n. L 33 dell'11.2.1980, pag. 8), modificata da:

- **389 L 0594:** Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)

In deroga alle disposizioni della direttiva 80/155/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

Farmacia

16. 385 L 0432: Direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU n. L 253 del 24.9.1985, pag. 34), modificata da:
17. 385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU n. L 253 del 24.9.1985, p. 37), modificata da:
- 385 L 0584: Direttiva 85/584/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 42)
 - 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 4, in fine, è aggiunto il testo seguente:

"m) *in Austria:*

"Staatliches Apothekerdiplom" (diploma di Stato di farmacista) rilasciato dalle autorità competenti;

n) *in Finlandia:*

"todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen" (laurea in farmacia) rilasciata da un'università;

o) *in Islanda:*

"próf frá Háskóla Íslands í lyfjafræði" (laurea in farmacia rilasciata dall'Università islandese);

p) *nel Liechtenstein:*

i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti;

q) *in Norvegia:*

"bevis for bestått cand.pharm. eksamen" (diploma di laurea in farmacia) rilasciato da un'università;

r) *in Svezia:*

"apotekarexamen" (laurea in farmacia) rilasciata dall'Università di Uppsala;

s) *in Svizzera:*

"eidgenössisch diplomierter Apotheker/titulaire du diplôme fédéral de pharmacien/titolare di diplomà federale di farmacista" (diploma di farmacia) rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno."

D. ARCHITETTURA

18. 385 L 0384: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU n. L 223 del 21.8.1985, pag. 15), modificata da:

- 385 L 0614: Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 376 del 31.12.1985, pag. 1)
- 386 L 0017: Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986 (GU n. L 27 dell'1.2.1986, pag. 71)
- 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 11 è aggiunto il testo seguente:

"1) in Austria:

- i diplomi, rilasciati da politecnici universitari, in architettura ("Architektur"), ingegneria edile ("Bauingenieurwesen") o edilizia ("Hochbau", "Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft");
- i diplomi in architettura rilasciati dalla Scuola tecnica superiore d'arte applicata di Vienna ("Meisterschule für Architektur");
- i diplomi in architettura rilasciati dall'Istituto universitario di arti applicate di Vienna ("Meisterklasse für Architektur");
- i diplomi in architettura rilasciati dall'Istituto universitario di disegno industriale di Linz ("Meisterklasse für Architektur");
- i diplomi di ingegnere (Ing.) rilasciati da Politecnici o da istituti universitari di edilizia oltre al titolo di "Baumeister" comprovante un'esperienza professionale minima di sei anni in Austria, sanzionata da un esame;
- i certificati di qualifica di ingegnere civile o di ingegnere consulente nel settore dell'edilizia ("Hochbau", "Bauwesen", "Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") conformemente alla legge sull'ingegneria civile (Ziviltechnikergesetz, Gazzetta Federale n. 146/1957);

m) in Finlandia:

- i diplomi rilasciati dai dipartimenti di architettura dei politecnici e dell'Università di Oulu (*arkkitehti - arkkitehti*);
- i diplomi rilasciati dagli Istituti di tecnologia (*rakennusarkkitehti*);

n) in Islanda:

- i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti;

o) nel Liechtenstein:

- i diplomi dell'Istituto tecnico superiore (*Höhere Technische Lehranstalt: Architekt HTL*);

p) in Norvegia:

- i diplomi (*sivilarkitekt*) rilasciati dall'Istituto norvegese di tecnologia dell'Università di Trondheim, dall'Istituto universitario di architettura di Oslo e dall'Istituto universitario di architettura di Bergen;
- i certificati di iscrizione al "Norske Arkitekters Landsforbund" (NAL) qualora gli interessati abbiano ricevuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva;

q) in Svezia:

- i diplomi rilasciati dalla Scuola di architettura del Regio istituto di tecnologia, dall'Istituto Chalmers di tecnologia e dall'Istituto di tecnologia dell'Università di Lund (*arkitekt, laurea in architettura*);
- i certificati di iscrizione al "Svenska Arkitekters Riksförbund" (SAR) qualora gli interessati abbiano ricevuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva;

r) in Svizzera:

- i diplomi rilasciati dai Politecnici federali (*Eidgenössische Technische Hochschulen, Ecoles Polytechniques Fédérales, Politecnici Federali: dipl.Arch.ETH, arch.dipl.EPF, arch.dipl. PF*);
- i diplomi rilasciati dalla Scuola di architettura dell'Università di Ginevra (*Ecole d'architecture de l'Université de Genève: architecte diplômé EAUG*);
- i diplomi rilasciati dagli Istituti tecnici superiori (*Höhere Technische Lehranstalten, Ecoles Techniques Supérieures, Scuole Tecniche Superiori: Architekt HTL, architecte ETS, architetto STS*) oltre ad un certificato attestante un'esperienza professionale di quattro anni in Svizzera;

- i certificati della "Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici" (REG) "Architekt REG A", "architecte REG A", "architetto REG A";
- i certificati della "Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici" (REG) "Architekt REG B", "architecte REG B", "architetto REG B", oltre ad un certificato attestante un'esperienza professionale di quattro anni in Svizzera."

b) Le disposizioni dell'articolo 15 non si applicano.

19. C/205/89/p. 5: Diplomi, certificati ed altri titoli di formazione nel settore dell'architettura che sono oggetto di un reciproco riconoscimento tra Stati membri 89/C 205/06 (aggiornamento della comunicazione 88/C 270/03 del 19 ottobre 1988) (GU n. C 205 del 10.8.1989, pag. 5)

E. ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI INTERMEDIARI

Commercio all'ingrosso

20. 364 L 0222: Direttiva 64/222/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 857/64)
21. 364 L 0223: Direttiva 64/223/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 863/64), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 84)

Intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato

22. 364 L 0224: Direttiva 64/224/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 869), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 85)

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 89)
- 1 85 H: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati. (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 155)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

	Non salariati	Salariati
<i>*in Austria:</i>	Handelsagent	Handlungsreisender
<i>in Finlandia:</i>	Kauppa-agentti/ Handelsagent Kauppaedustaja/ Handelsrepresentant	Myyntimies/Försäljare
<i>in Islanda:</i>	smásali heildsali umboðssali farandsali	sölumaður
<i>nel Liechtenstein:</i>	Handelsvertreter	Handelsreisender
<i>in Norvegia:</i>	Handelsagent Kommissjonær Grossist	Handelsagent Selger Representant
<i>in Svezia:</i>	Handelsagent Mäklare Kommissionär	Handelsresande
<i>in Svizzera:</i>	Agent/agent/agente	Handelsreisender/ repräsentant de commerce/ rappresentante

Lavoratori autonomi del commercio al minuto

23. **368 L 0363:** Direttiva 68/363/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITT) (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 1), modificata da:
- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 86)
24. **368 L 0364:** Direttiva 68/364/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITT) (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 6).

Lavoratori autonomi del settore del commercio all'ingrosso del carbone e attività degli intermediari in tale settore

25. **370 L 0522:** Direttiva 70/522/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore del commercio all'ingrosso del carbone e le attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITT) (GU n. L 267 del 10.12.1970, pag. 14), modificata da:
- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 86)
26. **370 L 0523:** Direttiva 70/523/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa alla modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate del commercio all'ingrosso del carbone ed in quello delle attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITT) (GU n. L 267 del 10.12.1970, pag. 18)

Commercio e distribuzione di prodotti tossici

27. **374 L 0556:** Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU n. L 307 del 18.12.1974, pag. 1)
28. **374 L 0557:** Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU n. L 307 del 18.11.1974, pag. 5)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

**- Austria:*

Le sostanze e preparazioni tossiche classificate "fortemente tossiche" o "tossiche" a norma della legge sulle sostanze chimiche (Chemikaliengesetz), Gazzetta Federale 326/1987, e rispettivi regolamenti (§ 224 Gewerbeordnung);

- Finlandia:

1. Sostanze chimiche di cui alla legge sulle sostanze chimiche del 1989 e relativi regolamenti;
2. Pesticidi biologici di cui alla legge sui pesticidi del 1969 e relativi regolamenti;

- Liechtenstein:

1. Benzene e tetracloruro di carbonio (regolamento n. 23 del 1° giugno 1964);
2. Tutte le sostanze ed i prodotti tossici di cui all'articolo 2 della legge sulle sostanze tossiche (SR 814.80), soprattutto quelli registrati nell'elenco di sostanze o prodotti tossici 1, 2, 3 conformemente all'articolo 3 del regolamento sulle sostanze tossiche (SR 814.801) (applicabile conformemente al trattato doganale, comunicazione n. 47 del 28 agosto 1979);

- Norvegia:

1. Pesticidi di cui alla legge sui pesticidi del 5 aprile 1963 e relativi regolamenti;
2. Sostanze chimiche di cui al regolamento del 1° giugno 1990 sull'etichettatura e la commercializzazione di sostanze chimiche che possono rappresentare un pericolo per la salute umana, con il rispettivo regolamento relativo all'elenco delle sostanze chimiche;

- Svezia:

1. Prodotti chimici estremamente pericolosi e molto pericolosi di cui al regolamento sui prodotti chimici (1985: 835);
2. Alcuni precursori di droghe di cui alle istruzioni sulle autorizzazioni a produrre, commerciare e distribuire prodotti chimici velenosi ed estremamente pericolosi (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9);
3. Pesticidi, classe 1, di cui al regolamento 1985: 836;
4. Residui pericolosi per l'ambiente di cui al regolamento 1985:841;
5. Bifenile policlorurato (PCB) e prodotti chimici contenenti PCB di cui al regolamento 1985:837;
6. Sostanze elencate nel gruppo B nella comunicazione contenente istruzioni sui valori limite ai fini della salute (AFS 1990:13);
7. Amianto e materiali contenenti amianto di cui alla comunicazione AFS 1986:2;

- Svizzera:

Tutte le sostanze e i prodotti tossici di cui all'articolo 2 della legge sulle sostanze tossiche (SR 814.80), in particolare quelli registrati nell'elenco delle sostanze o prodotti tossici 1, 2, 3 conformemente all'articolo 3 del regolamento sulle sostanze tossiche (SR 814.801).".

Attività ambulanti

29. 375 L 0369: Direttiva 75/369/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alle misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attività (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 29)

Agenti commerciali indipendenti

30. 386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU n. L 382 del 31.12.1986, pag. 17)

F. INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Industrie di trasformazione

31. 364 L 0427: Direttiva 64/427/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. (industria ed artigianato) (GU n. 117 del 23.7.1964, pag. 1863/64) modificata da:

- 369 L 0077: Direttiva 69/77/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969 (GU n. L 59 del 10.3.1969, pag. 8)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 non si applicano.

32. 364 L 0429: Direttiva 64/429/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. (industria ed artigianato) (GU n. 117 del 23.7.1964, pag. 1880/64), modificata da:

- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 83)

Industrie estrattive

33. 364 L 0428: Direttiva 64/428/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nelle industrie estrattive (classi 11-19 CITI) (GU n. 117 del 23.7.1964, pag. 1871/64), modificata da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 81)

. Elettricità, gas, acqua e servizi sanitari

34. 366 L 0162: Direttiva 66/162/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1966, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate dei settori elettricità, gas, acqua e servizi sanitari (ramo 5 CITI) (GU n. 42 dell'8.3.1966, pag. 584/66), modificata da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 82)

Industrie alimentari e fabbricazione delle bevande

35. 368 L 0365: Direttiva 68/365/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 9), modificata da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 83)

36. 368 L 0366: Direttiva 68/366/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate delle industrie alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (GU n. L 260, del 22.10.1968, pag. 12)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 non si applicano.

Ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale

37. 369 L 0082: Direttiva 69/82/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1969, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore della ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale (ex classe 13 CITT) (GU n. L 68 del 19.3.1969, pag. 4), modificata da:

- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 82)

G. AUSILIARI DEI TRASPORTI

38. 382 L 0470: Direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITT) nonché dei depositari (gruppo 720 CITT) (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 1), modificata da:

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 155)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 3, in fine, è aggiunto il testo seguente:

Austria

- A. Spediteur
Transportagent
- B. Reisebüro
- C. Lagerhalter
Tierpfleger
- D. Kraftfahrzeugprüfer
Kraftfahrzeugsachverständiger
Wäger

Finlandia

- A. Huolitsija
Speditör
Laivanselvittäjä
Skeppsmäklare
- B. Matkanjärjestäjä
Researrangör
Matkanvälittäjä
Reseagent
- C. -
- D. Autonselvittäjä
Bilmäklare

Islanda

- A. Skipamiðlari
- B. Ferðaskrifstofa
- C. Flutningamiðstöð
- D. Bifreiðaskoðun

Liechtenstein

- A. Spediteur
Waretransportvermittler
- B. Reisebürounternehmer
- C. Lagerhalter
- D. Fahrzeugsachverständiger
Wäger

Norvegia

- A. Speditør
Sipsmegler
- B. Reisebyrå
- C. Oppbevaring
- D. Bilinspektør

Svezia

- A. Speditör
Skeppsmäklare
- B. Resebyrå
- C. Magasineri
Lagring
Förvaring
- D. Bilinspektör
Bilprovare
Bilbesiktningssman

Svizzera

- A. Spediteur
Expéditeur
Spedizioniere
Zolldeklarant
Déclarant de douane
Dichiarante di dogana
- B. Reisebürounternehmer
Agent de voyage
Agente di viaggio
- C. Lagerhalter
Entrepositaire
Agente di deposito
- D. Automobilexperte
Expert en automobiles
Perito in automobili
Eichmeister
Vérificateur des poids et mesures
Verificatore dei pesi e delle misure".

H. INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

- 39. 363 L 0607: Direttiva 63/607/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1963, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia (GU n. 159 del 2.11.1963, pag. 2661/63)
- 40. 365 L 0264: Seconda direttiva 65/264/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'applicazione delle disposizioni dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia (GU n. 85 del 19.5.1965, pag. 1437/65), modificata da:
 - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14)
- 41. 368 L 0369: Direttiva 68/369/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, concernente l'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate della distribuzione dei film (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 22), modificata da:
 - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 88)

42. 370 L 0451: Direttiva 70/451/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film (GU n. L 218 del 3.10.1970, pag. 37), modificata da:

- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 88)

I. ALTRI SETTORI

Servizi forniti alle imprese nell'immobiliare e altri settori

43. 367 L 0043: Direttiva 67/43/CEE del Consiglio, del 12 gennaio 1967, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti:

1. al settore degli "Affari immobiliari (escluso 6401)" (Gruppo ex 640 CITT)
2. al settore di taluni "Servizi forniti alle imprese non classificati altrove" (Gruppo 839 CITT) (GU n. 10 del 19.1.1967, pag. 140/67), modificata da:
 - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 86)
 - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 89)
 - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 156)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

Nell'articolo 2, paragrafo 3, in fine, è aggiunto il testo seguente:

"in Austria:

- Immobilienmakler
- Immobilienverwaltung
- Bauträger (Bauorganisator, Baubetreuer)

in Finlandia:

- kiinteistönvälittäjä
fastighetsförmedlare,
fastighetsmäklare

in Islanda:

- Fasteigna- og skipasala
- Leigumiðlarar

nel Liechtenstein:

- Immobilien- und Finanzmakler
- Immobilienschätzer, Immobiliensachverständiger
- Immobilienhändler
- Baubetreuer
- Immobilien-, Haus- und Vermögensverwalter

in Norvegia:

- Eiendomsmeglere, adokater
- Entreprenører, utbyggere av fast eiendom
- Eiendomsforvalter
- Eiendomsforvaltere
- Utleiekontorer

in Svezia:

- Fastighetsmäklare
- (Fastighets-)Värderingsman
- Fastighetsförvaltare
- Byggnadsentreprenörer

in Svizzera:

- Liegenschaftenmakler,
courtier en immeubles,
agente immobiliare
- Hausverwalter,
gestionnaire en immeubles,
amministratore di stabili
- Immobilien-Treuhänder,
régisseur et courtier en immeubles,
fiduciario immobiliare."

Settore dei servizi personali

44. 368 L 0367: Direttiva 68/367/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITT):
1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITT)
 2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITT) (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 16), modificata da:
 - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 86)
45. 368 L 0368: Direttiva 68/368/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITT): 1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITT) 2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITT) (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 19)

Varie attività

46. 375 L 0368: Direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex classe 01 - classe 85 CITT) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 22)

Parrucchieri

47. 382 L 0489: Direttiva 82/489/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri (GU n. L 218 del 27.7.1982, pag. 24)

J. AGRICOLTURA

48. 363 L 0261: Direttiva 63/261/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità per l'attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento nel territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi (GU n. 62 del 20.4.1963, pag. 1323/63), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14)

49. 363 L 0262: Direttiva 63/262/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni (GU n. 62 del 20.4.1963, pag. 1326/63), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14)
50. 365 L 0001: Direttiva 65/1/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1964, che fissa le modalità di realizzazione della libera prestazione dei servizi nelle attività dell'agricoltura e dell'ortofrutticoltura (GU n. 1 dell'8.1.1965, pag. 1/65), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 79)
51. 367 L 0530: Direttiva 67/530/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di trasferirsi da un'azienda agricola all'altra (GU n. 190 del 10.8.1967, pag. 1), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 79)
52. 367 L 0531: Direttiva 67/531/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa all'applicazione della legislazione degli Stati membri, in materia di contratti agrari, agli agricoltori cittadini degli altri Stati membri (GU n. 190 del 10.8.1967, pag. 3), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 80)
53. 367 L 0532: Direttiva 67/532/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle cooperative (GU n. 190 del 10.8.1967, pag. 5), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 80)
54. 367 L 0654: Direttiva 67/654/CEE del Consiglio, del 24 ottobre 1967, che fissa le modalità di realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate della silvicoltura e dello sfruttamento forestale (GU n. 263 del 30.10.1967, pag. 6), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 80)

55. 368 L 0192: Direttiva 68/192/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di credito (GU n. L 93 del 17.4.1968, pag. 13), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 80)
56. 368 L 0415: Direttiva 68/415/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di aiuto (GU n. L 308 del 23.12.1968, pag. 17)
57. 371 L 0018: Direttiva 71/18/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1970, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle attività non salariate connesse con l'agricoltura e con l'ortofrutticoltura (GU n. L 8 dell'11.1.1971, pag. 24), modificata da
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 80)

K. ALTRO

58. 385 D 0368: Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU n. L 199 del 31.7.1985, pag. 56)

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

in generale

59. C/81/74/pag. 1: Comunicazione 74/C 81/01 della Commissione concernente i certificati, le dichiarazioni e le attestazioni previste dalle direttive adottate fino al 1° giugno 1973 dal Consiglio in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, riguardanti: l'onorabilità, l'assenza di fallimento, il tipo e la durata delle attività esercitate nei paesi d'origine (GU n. C 81 del 13.7.1974, pag. 1)
60. 374 Y 0820(01): Risoluzione del Consiglio, del 6 giugno 1974, per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e * altri titoli (GU n. C 98 del 20.8.1974, pag. 1)

Sistema generale

61. 389 L 0048: Dichiarazione del Consiglio e della Commissione rilasciata all'atto dell'adozione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU n. L 19 del 24.1.1989, pag. 23)

Medici

62. 375 X 0366: Raccomandazione 75/366/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di medico rilasciato in un paese terzo (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 20)
63. 375 X 0367: Raccomandazione 75/367/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alla formazione clinica del medico (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 21)
64. 375 Y 0701(01): Dichiarazioni del Consiglio in occasione dell'adozione dei testi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi medici nella Comunità (GU n. C 146 dell'1.7.1975, pag. 1)
65. 386 X 0458: Raccomandazione 86/458/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di medico generico rilasciato in uno Stato terzo (GU n. L 267 del 19.9.1986, pag. 30)
66. 389 X 0601: Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell'8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU n. L 346 del 27.11.1989, pag. 1)

Dentisti

67. 378 Y 0824(01): Dichiarazione del Consiglio relativa alla direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista (GU n. C 202 del 24.8.1978, pag. 1)

Veterinari

68. 378 X 1029: Raccomandazione 78/1029/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di veterinario rilasciato in un paese terzo (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 12)
69. 378 Y 1223(01): Dichiarazioni del Consiglio concernenti la direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. C 308 del 23.12.1978, pag. 1)

Farmacisti

70. 385 X 0435: Raccomandazione 85/435/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di farmacista rilasciato in uno Stato terzo (GU n. L 253 del 24.9.1985, pag. 45)

Architetti

71. 385 X 0386: Raccomandazione 85/386/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, riguardante i titolari di un diploma nel settore dell'architettura rilasciato in un paese terzo (GU n. L 223 del 21.8.1985, pag. 28)

Commercio all'ingrosso

72. 365 X 0077: Raccomandazione 65/77/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/222/CEE (GU n. 24 dell'11.2.1965, pag. 413/65)

Industria ed artigianato

73. 365 X 0076: Raccomandazione 65/76/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/427/CEE (GU n. 24 dell'11.2.1965, pag. 410/65)
74. 369 X 0174: Raccomandazione 69/174/CEE della Commissione, del 22 maggio 1969, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 68/366/CEE (GU n. L 146 dell'18.6.1969, pag. 4)

ALLEGATO VIII**DIRITTO DI STABILIMENTO**

Elenco di cui all'articolo 31

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del protocollo 1, si intende che i termini "Stato Membro" o "Stati Membri" contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **361 X 1201P0032/62: Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62)**

Ai fini dell'accordo le disposizioni del Programma generale si intendono adattate come in appresso.

- a) Nel titolo III, primo comma, primo trattino il riferimento all'articolo 55 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articolo 32 dell'accordo SEE.
- b) Nel titolo III, primo comma, secondo trattino il riferimento all'articolo 56 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articolo 33 dell'accordo SEE.
- c) Nel titolo III, primo comma, terzo trattino il riferimento all'articolo 61 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articolo 38 dell'accordo SEE.
- d) Nel titolo VI, primo comma il riferimento all'articolo 57, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articolo 30 dell'accordo SEE.

2. **361 X 1202P0036/62: Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62)**

Ai fini dell'accordo le disposizioni del Programma generale si intendono adattate come in appresso.

a) Nel titolo I, primo comma la prima frase "... divenuti indipendenti dopo l'entrata in vigore del Trattato" non si applica.

b) Al testo del titolo I è aggiunto il seguente comma:

"I riferimenti a paesi e territori d'oltremare vanno letti alla luce delle disposizioni dell'articolo 126 dell'accordo SEE."

c) Nel titolo V, primo comma il riferimento all'articolo 57, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articolo 30 dell'accordo SEE.

d) Nel titolo VII il riferimento agli articoli 92 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento agli articoli 61 e seguenti dell'accordo SEE.

3. **373 L 0148: Direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU n. L 172 del 28.6.1973, pag. 14)**

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma l'espressione "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee" è sostituita dall'espressione "carta di soggiorno".

b) L'articolo 10 non si applica.

4. **375 L 0034: Direttiva 75/34/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata (GU n. L 14 del 20.1.1975, pag. 10)**

5. **375 L 0035: Direttiva 75/35/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, che estende il campo di applicazione della direttiva 64/221/CEE ai cittadini di uno Stato membro che esercitano il diritto di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata (GU n. L 14 del 20.1.1975, pag. 14)**

6. **390 L 0364: Direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno (GU n. L 180 del 13.7.1990, pag. 26)**

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, l'espressione "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE" è sostituita dall'espressione "carta di soggiorno".

7. **390 L 0365:** Direttiva 90/365/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale (GU n. L 180 del 13.7.1990, pag.28)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 2, paragrafo 1, primo comma l'espressione "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE" è sostituita dall'espressione "carta di soggiorno".

8. **390 L 0366:** Direttiva 90/366/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU n. L 180 del 13.7.1990, pag. 30)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma l'espressione "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE" è sostituita dall'espressione "carta di soggiorno".

9. In deroga agli articoli da 31 a 35 dell'accordo e alle disposizioni del presente allegato, l'Islanda può continuare ad applicare le restrizioni vigenti alla data della firma dell'accordo concernenti lo stabilimento di cittadini stranieri e di cittadini islandesi che non hanno il domicilio legale in Islanda nel contesto dei settori della pesca e della lavorazione del pesce.
10. In deroga agli articoli da 31 a 35 dell'accordo e alle disposizioni del presente allegato la Norvegia può continuare ad applicare le restrizioni vigenti alla data della firma dell'accordo concernenti lo stabilimento di cittadini stranieri nel contesto di attività legate alla pesca e per quanto riguarda società che possiedono o armano navi da pesca.

ALLEGATO IX**SERVIZI FINANZIARI**

Elenco di cui all'articolo 36, paragrafo 2

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli;
- destinatari degli atti comunitari;
- territori o lingue della Comunità;
- diritti ed obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le competenti autorità degli Stati membri della Comunità previsto negli atti figuranti nel presente allegato, ai fini dell'accordo si applica il paragrafo 7 del protocollo 1.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO:**I. ASSICURAZIONI****i) Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita**

1. **364 L 0225:** Direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 878/64).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 3 non si applica.

2. **373 L 0239:** Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 3), modificata da:

- **376 L 0580:** Direttiva 76/580/CEE del Consiglio del 29 giugno 1976 (GU n. L 189 del 13.7.1976, pag. 13)

- **384 L 0641:** Direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 21)
- **387 L 0343:** Direttiva 87/343/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva 73/239/CEE (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 72)
- **387 L 0344:** Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU n. L 185 del 4.7.1988, pag. 77)
- **388 L 0357:** Seconda Direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE (GU n. L 172 del 4.7.1988, pag. 1)
- **390 L 0618:** Direttiva 90/618/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 44).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 4 è aggiunto il testo seguente:

f) in Islanda

- Húsatryggingar Reykjavískurborgar
- Viðlagatrygging Íslands

g) in Svizzera

- Aargau: Aargauisches Versicherungsamt, Aarau
- Appenzell Ausser-Rhoden: Brand- und Elementarschadenversicherung Appenzell AR, Herisau
- Basel-Land: Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, Liestal
- Basel-Stadt: Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt, Basel
- Bern/Berne: Gebäudeversicherung des Kantons Bern, Bern/Assurance Immobilière du canton de Berne, Berne
- Fribourg/Freiburg: Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments du canton de Fribourg, Fribourg/Kantonale Gebäudeversicherungsanstalt Freiburg, Freiburg
- Glarus: Kantonale Sachversicherung Glarus, Glarus
- Graubünden/Grigioni/Grischun: Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons Graubünden, Chur/Istituto d'assicurazione fabbricati del cantone dei Grigioni, Coira/Institut dil cantun Grischun per assicuranzas da baghetgs, Cuera

- Jura: Assurance Immobilière de la République et canton du Jura, Saignelégier
- Luzern: Gebäudeversicherung des Kantons Luzern, Luzern
- Neuchâtel: Etablissement cantonal d'assurance immobilière contre l'incendie, Neuchâtel
- Nidwalden: Nidwaldner Sachversicherung, Stans
- Schaffhausen: Gebäudeversicherung des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen
- Solothurn: Solothurnische Gebäudeversicherung, Solothurn
- St. Gallen: Gebäudeversicherung des Kantons St. Gallen, St. Gallen,
- Thurgau: Gebäudeversicherung des Kantons Thurgau, Frauenfeld
- Vaud: Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, Lausanne
- Zug: Gebäudeversicherung des Kantons Zug, Zug
- Zürich: Gebäudeversicherung des Kantons Zürich, Zürich "

b) Nell'articolo 8 è aggiunto il testo seguente:

- per quanto riguarda l'Austria:
"Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit"
- per quanto riguarda la Finlandia:
"Keskinäinen Vakuutusyhtiö"/"Ömsesidigt Försäkringsbolag"
"Vakuutusosakeyhtiö"/"Försäkringsaktiebolag"
"Vakuutusyhdistys"/"Försäkringsförening"
- per quanto riguarda l'Islanda:
"Hlutafélag" "Gagnkvæmt félag"
- per quanto riguarda il Liechtenstein:
"Aktiengesellschaft", "Genossenschaft"
- per quanto riguarda la Norvegia:
"Aksjeselskaper", "Gjensidige selskaper"
- per quanto riguarda la Svezia:
"Försäkringsaktiebolag", "Ömsesidiga försäkringsbolag",
"Understödsföreningar"
- per quanto riguarda la Svizzera:
"Aktiengesellschaft"/"Société anonyme"/"Società anonima",
"Genossenschaft"/"Société coopérative"/"Società cooperativa" "

c) L'articolo 29 non si applica;

è applicabile la disposizione seguente:

Ogni Parte contraente, mediante accordi con uno o più paesi terzi, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste negli articoli da 23 a 28 purché i suoi assicurati beneficino di una tutela adeguata ed equivalente. Prima di concludere tali accordi le Parti contraenti si informano e si consultano reciprocamente. Le Parti contraenti non applicano alle succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova fuori del territorio delle Parti contraenti disposizioni risultanti in un trattamento più favorevole di quello concesso a succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova nel territorio delle Parti contraenti.

d) Gli articoli 30, 31, 32 e 34 non si applicano;

è applicabile la disposizione seguente:

"Le imprese che praticano l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, delle quali la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia forniscono un elenco a parte, sono esenti dall'applicazione degli articoli 16 e 17. Le competenti autorità di controllo esigono che tali imprese si conformino alle disposizioni di detti articoli al più tardi il 1° gennaio 1995. Anteriormente a tale data il Comitato misto SEE esamina la situazione finanziaria delle imprese che non vi si sono ancora conformate e formula le appropriate raccomandazioni. Finché non si è conformata agli articoli 16 e 17 un'impresa di assicurazione non può aprire una succursale o fornire servizi nel territorio di un'altra Parte contraente. Le imprese che desiderano estendere le loro attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o dell'articolo 10 possono farlo solo qualora si conformino immediatamente alle disposizioni della presente direttiva."

e) Per quanto riguarda i rapporti con le imprese di assicurazioni dei paesi terzi di cui all'articolo 29 ter (vedi art. 4 della direttiva 90/618/CEE) si applicano le seguenti disposizioni:

1. Al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati alle imprese di assicurazioni dei paesi terzi, le Parti contraenti si scambiano informazioni come previsto nell'articolo 29 ter, paragrafi 1 e 5, e si consultano in merito ai problemi di cui all'articolo 29 ter, paragrafi 2, 3 e 4, nell'ambito del Comitato misto SEE e secondo procedure specifiche che vanno convenute tra le Parti contraenti.
2. Le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di una Parte Contraente alle imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide conformemente alle disposizioni della direttiva nel territorio di tutte le Parti contraenti. Tuttavia,
 - a) quando un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di imprese di assicurazioni di uno Stato AELS (EFTA) o impone a tali imprese restrizioni non imposte ad imprese di assicurazioni della Comunità, le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità della Comunità a imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di tale paese terzo sono valide unicamente nella Comunità, salvo qualora uno Stato AELS (EFTA) decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio;
 - b) qualora la Comunità abbia deciso di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni di imprese affiliate di assicurazioni dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da una competente autorità di uno Stato AELS (EFTA) a tali imprese di assicurazioni sono valide unicamente nel suo territorio, salvo qualora un'altra Parte contraente decida altrimenti per il suo territorio;
 - c) le limitazioni o sospensioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese di assicurazioni o alle loro affiliate già autorizzate nel territorio di una Parte contraente.

3. Ogniqualvolta la Comunità negozia con un paese terzo in base all'articolo 29 ter, paragrafi 3 e 4 per ottenere per le sue imprese di assicurazioni il trattamento nazionale ed un effettivo accesso al mercato, si adopera per ottenere pari trattamento per le imprese di assicurazioni degli Stati AELS (EFTA).

3. 373 L 0240: Direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 20).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Gli articoli 1, 2 e 5 non si applicano.

4. 378 L 0473: direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria (GU n. L 151 del 7.6.1978, pag. 25).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 9 non si applica.

5. 384 L 0641: Direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 21).

6. 387 L 0344: Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 77).

7. 388 L 0357: Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU n. L 172 del 4.7.1988, pag. 1), modificata da:

- 390 L 0618: Direttiva 90/618/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 44).

ii) Assicurazione autoveicoli

8. 372 L 0166: Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU n. L 103 del 2.5.1972, pag. 1), modificata da:
- 372 L 0430: Direttiva 72/430/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 162)
 - 384 L 0005: Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU n. L 8 dell'11.1.1984, pag. 17)
 - 390 L 0232: Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (GU n. L 129 del 19.5.1990, pag. 33).
 - 391 D 0323: Decisione della Commissione, del 30 maggio 1991, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio (GU n. L 177 del 5.7.1991, pag. 25)
9. 384 L 0005: Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU n. L 8 dell'11.1.1984, pag. 17), modificata da:
- 390 L 0232: Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU n. L 129 del 19.5.1990, pag. 33)
10. 390 L 0232: Terza direttiva 90/232/CEE, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU n. L 129 del 19.5.1990, pag. 33)

iii) Assicurazione sulla vita

11. 379 L 0267: Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU n. L 63 del 13.3.1979, pag. 1), modificata da:
- 390 L 0619: Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 50)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 4 è aggiunto il seguente testo:

"La presente direttiva non riguarda le operazioni dei fondi collettivi di pensione prescritti dalla legge finlandese sulle pensioni dei lavoratori dipendenti (TEL) e dalla normativa connessa. Tuttavia le autorità finlandesi consentono in modo non discriminatorio a tutti i cittadini e a tutte le imprese delle Parti contraenti di svolgere, conformemente alla legislazione finlandese, le attività di cui all'articolo 1 connesse con la presente esenzione tramite:

- proprietà di un'impresa o gruppo di assicurazioni esistenti o partecipazione nei medesimi; oppure
- costituzione di nuove imprese o gruppi di assicurazioni, compresi i fondi collettivi di pensione, o partecipazione nei medesimi."

b) Nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il seguente testo:

- per quanto riguarda l'Austria:
"Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit"
- per quanto riguarda la Finlandia:
"Keskinäinen Vakuutusyhtiö"/"Ömsidigt Försäkringsbolag"
"Vakuutusosakeyhtiö"/"Försäkringsaktiebolag"
"Vakuutusyhdistys"/"Försäkringsförening"
- per quanto riguarda l'Islanda:
"Hlutafélag" "Gagnkvæmt félag"
- per quanto riguarda il Liechtenstein:
"Aktiengesellschaft", "Genossenschaft"
- per quanto riguarda la Norvegia:
"Aksjeselskaper", "Gjensidige selskaper"
- per quanto riguarda la Svezia:
"Försäkringsaktiebolag", "Ömsidiga försäkringsbolag",
"Understödsföreningar"
- per quanto riguarda la Svizzera:
"Aktiengesellschaft"/"Société anonyme"/"Società anonima",
"Genossenschaft"/"Société coopérative"/"Società cooperativa"
"Stiftung"/"Fondation"/"Fondazione".

- c) L'articolo 13, paragrafo 5 e gli articoli 33, 34, 35 e 36 non si applicano;

è applicabile la disposizione seguente:

Le imprese di assicurazione sulla vita, delle quali l'Islanda fornisce un elenco a parte, sono esenti dall'applicazione degli articoli 18, 19 e 20. La competente autorità di controllo esige che tali imprese si conformino alle disposizioni dei suddetti articoli al più tardi il 1° gennaio 1995. Anteriormente a tale data il Comitato misto SEE esamina la situazione finanziaria delle imprese che non vi si sono ancora conformate e formula le appropriate raccomandazioni. Finché non si è conformata agli articoli 18, 19 e 20 un'impresa di assicurazione non può aprire una succursale o fornire servizi nel territorio di un'altra Parte contraente.

Le imprese che desiderano estendere la loro attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o dell'articolo 10 possono farlo solo qualora si conformino immediatamente alle norme della direttiva.

- d) L'articolo 32 non si applica;

è applicabile la disposizione seguente:

Ogni Parte contraente, mediante accordi con uno o più paesi terzi, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste negli articoli da 27 a 31 della direttiva, purché i suoi assicurati beneficino di una tutela adeguata ed equivalente. Le Parti contraenti si informano e si consultano reciprocamente prima di concludere tali accordi.

Le Parti contraenti non applicano alle succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova fuori del territorio delle Parti contraenti disposizioni risultanti in un trattamento più favorevole di quello concesso a succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova nel territorio delle Parti contraenti.

- e) Per quanto riguarda le relazioni con le imprese di assicurazioni di paesi terzi di cui all'articolo 32 ter (cfr. articolo 9 della direttiva 90/619/CEE del Consiglio), si applica quanto segue:

1. Al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati alle imprese di assicurazioni dei paesi terzi, le Parti contraenti si scambiano informazioni come previsto nell'articolo 32 ter, paragrafi 1 e 5, e si consultano in merito ai problemi di cui all'articolo 32 ter, paragrafi 2, 3 e 4, nell'ambito del Comitato misto SEE e secondo procedure specifiche che vanno convenute tra le Parti contraenti.